

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Fermata a Roviano (Roma) del diretto 771. (20111)	8791	
ALPINO: Perequazione pensione sanitari collocati in quiescenza <i>ante</i> 1° gennaio 1954. (18566)	8791	
ALPINO: Costruzione acquedotto in San Giorgio di Susa (Torino). (19963)	8792	
AMADEI GIUSEPPE: Sulla gestione della azienda speciale consorziale proprietà collettive piacentine. (19544)	8792	
ANGRISANI: Onorari consulenze in materia di previdenza e assistenza a carico di assicurati I.N.P.S. (16022)	8793	
AUDISIO: Analisi terreni coltivatori diretti presso le stazioni chimico-agrarie sperimentali. (19539)	8793	
AUDISIO: Provvedimenti nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, per danni dalla grandine. (19543)	8794	
BALDELLI: Infestazione di peronospora tabacina in Umbria. (19678)	8794	
BALLARDINI: Rivendicazioni ferrovieri Alto Adige. (20199)	8795	
BARBIERI: Trattamento pensionistico sanitari in quiescenza <i>ante</i> 1° gennaio 1954. (16001)	8795	
BARDANZELLU: Ufficio postale in Luras (Sassari). (17160)	8796	
BERLINGUER: Per la riattivazione dell'aeroporto di Vena Fiorita in Olbia (Sassari). (19468)	8796	
BIGNARDI: Potenziamento esportazione di fichi secchi in Francia. (20131)	8796	
BISANTIS: Completamento strada Arenaserra San Bruno (Catanzaro). (19744)	8797	
BISANTIS: Sede di capitaneria di porto in Crotona (Catanzaro). (19745)	8797	
BISANTIS: Condizioni lavorative dipendenti comunali in Joppolo (Catanzaro). (19886)	8797	
BISANTIS: Raddoppio binario linea ferroviaria Battipaglia (Salerno)-Reggio Calabria. (20075)	8798	
		PAG.
BOLOGNA: Dicitura di provenienza jugoslava sulle tessere di guardie a Trieste. (20195)		8798
BONTADE MARGHERITA: Esenzione tassa di concessione governativa sui mutui contratti a pareggio bilancio ai comuni e alle province. (15014)		8798
BORIN: Definizione pratiche trattamento di quiescenza ex dipendenti ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza). (19825)		8799
BREGANZE: Sospensione gare motoristiche. (19633)		8799
CALASSO: Sulle assunzioni di personale in San Cesario di Lecce (Lecce) per il censimento. (20118)		8800
CAMANGI: Piani regionali di coordinamento. (19504)		8800
CAMANGI: « Guardamacchine » volontari. (20137)		8800
CAMANGI: Sull'avvicendamento di segretari comunali a Campodimele (Latina). (20138)		8801
CASTAGNO: Esposizione della bandiera per raduni d'arma a Torino. (20098)		8801
COLITTO: I.G.E. delle ditte Parmentola e Corona di Baranello (Campobasso). (19257)		8801
COLITTO: Situazione debitoria dell'assegnatario Meauro di Campomarino (Campobasso). (19475)		8802
COLITTO: Contributi per miglioramenti fondiari in Montalto e Castiglione di Rio-nero Sannitico (Campobasso). (19566)		8802
COLITTO: Indennità di licenziamento all'ex spazzino Gentile Michele di Tavenna (Campobasso). (19611)		8803
COLITTO: Assunzioni guardie nel consorzio silvopastorale di Boiano (Campobasso). (19612)		8803
COLITTO: Concorso statale sugli interessi dei prestiti agrari nel basso Molise per avversità atmosferiche. (19615)		8803
COLITTO: Nuova sala cinematografica in San Salvo (Chieti). (19630)		8804
COLITTO: Rete fognante in Busso (Campobasso). (19708)		8804

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

	PAG.		PAG.
COLITTO: Vertenza tra una ditta italiana ed il governo del Nicaragua (19884)	8804	FRANCO RAFFAELE: Assistenza agli emigrati italiani in Australia nel campo di Bonegilla. (19175)	8816
COLITTO: Sull'assunzione di un impiegato straordinario in comune di Busso (Campobasso). (19950)	8805	GIORGI: Sull'arredamento degli uffici della amministrazione provinciale de L'Aquila. (19977)	8816
COLITTO: Elenco fornitori militari. (20081)	8805	GITTI: Licenze di caccia. (19847)	8816
CRUCIANI: Prestazioni straordinarie delle guardie giurate presso stabilimenti militari. (19140)	8805	ISGRÒ: Collegamento stradale del Campidano di Oristano (Cagliari) con la Barchaglia. (19505)	8817
CRUCIANI: Prezzo sanse vergini di oliva. (19830)	8806	ISGRÒ: Sinistri durante corse automobilistiche. (19576)	8817
CRUCIANI: Trattamento dei portieri delle case economiche ferroviari. (20022)	8806	LANDI: Ufficio postale in Rocchetta Vara (La Spezia). (19471)	8817
CRUCIANI: Beni ex Gil. (20124)	8807	MAGLIETTA: Indennità di missione ad operai comandati presso stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli). (18322)	8817
CUCCO: Sulla rievocazione della data del 25 luglio nel telegiornale. (19373)	8808	MAGLIETTA: Condizioni di lavoro nelle autorimesse del napoletano. (18326)	8818
CUTTITA: Indennità alloggio ai militari delle capitanerie di porto. (18743)	8808	MAGLIETTA: Elicotteri per il traffico turistico del golfo di Napoli. (18779)	8819
DE CAPUA: Provvidenze in Locorotondo e Gioia del Colle (Bari) per danni da maltempo. (19163, 19408)	8809	MAGLIETTA: Ammissione operai tecnici della difesa alle prove d'arte per categorie specializzate. (18882)	8819
DELFINO: Bilancio preventivo 1961 del comune di Pescara. (20089)	8810	MAGNO: Elettificazione zone di colonizzazione O.N.C. nel tavoliere di Puglia. (18941)	8819
DE MARSANICH: Sul permesso alla Terni per sfruttamento minerario delle spiagge tirreniche. (19995)	8810	MANCINI: Tracciato autostrada Napoli-Reggio Calabria. (19696)	8820
DE MARTINO CARMINE: Sull'indennità per benemerenze risorgimentali a Giuseppe De Stefano di Amalfi. (20099)	8811	MANCINI: Esportazione in Francia di fichi del cosentino. (20262)	8820
DE MARZIO: Compatibilità di cariche in un consigliere provinciale di Foggia. (19465)	8811	MAZZONI: Opere pubbliche in Vaiano (Firenze). (19337)	8820
DE MICHELI VITTURI: Risarcimento danni bellici a Padovan Paolina. (18946)	8811	MICELI: Provvidenze per danni del maltempo in Pazzano (Reggio Calabria). (19914)	8821
DE MICHELI VITTURI: Pensione di reversibilità a Bagliacca Maria. (19643)	8812	MICHELINI: Tassi di premio « Inail » agli imprenditori edili. (19048)	8821
DE MICHELI VITTURI: Computo anzianità di servizio al maresciallo maggiore Nordari Odoardo. (19644)	8812	MINASI: Provvidenze per danni del maltempo a Stilo (Reggio Calabria). (19782)	8822
DE MICHELI VITTURI: Diniego di rinnovo della riserva di caccia De Puppi. (19711)	8812	MOGLIACCI: Riscatto alloggi popolari a Palermo (19439)	8822
DI POLANTONIO: Provvidenze nel teramano per danni della grandine. (19169)	8812	NICOLETTO: Documentazione sanitaria dell'ex prigioniero di guerra Manerba Giovanni. (19909)	8822
FARALLI: Sul divieto di visione del film <i>Un giorno da leoni</i> ai minori di anni 16. (19649)	8813	PALAZZOLO: Sistemazione strada Colatubovio Monostalla-statale 187 (Trapani). (19528)	8822
FERRARI PIERINO LUIGI: Sull'opportunità di distinguere le licenze porto d'armi a scopo sportivo o di difesa. (19074)	8813	PALAZZOLO: Uso contenitori di cartone nell'esportazione di agrumi. (20487)	8823
FIUMANÒ: Società elettriche o telefoniche e legge sugli appalti. (18936)	8814	PAOLUCCI: Comportamento del brigadiere dei carabinieri di Palmoli (Chieti). (20177)	8823
FODERARO: Rete idrica e fognante in Nicastro (Catanzaro). (19722)	8814	PELEGRINO: Agevolazioni tariffarie sulle ferrovie per trasporto uva da Pantelleria al continente. (20105)	8823
FODERARO: Compravendita acqua in Perruccio di Joppolo (Catanzaro). (20182)	8815	PEZZINO: Sospensione ditta Colianni di Catania dalle gare di appalto ferrovie dello Stato (20175)	8824
FOSCHINI: Commesse estere all'industria cantieristica italiana mediante utilizzo fondi società cinematografiche statunitensi. (20301)	8815		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

	PAG.		PAG.
PIGNI: Riapertura al traffico del passo di frontiera Crociale-Mulini (Como. (12181)	8824	TRIPODI: Opere pubbliche a Monterosso Calabro (Catanzaro). (19748, 19749, 19750, 19753)	8835
PINNA: Aumento stanziamenti a favore dell'E.P.T. di Nuoro. (19427)	8825	VENTURINI: Visto di esecutività su varie deliberazioni del consiglio comunale di Ofena (L'Aquila) su servizio pubblico di noleggio da rimessa. (20024)	8836
PIRASTU: Registrazione targhe autovetture all'imbarco da e per la Sardegna. (20241)	8825	VIDALI: Tutela emigranti italiani in Australia. (19391)	8836
PRETI: Sull'assunzione di giornalisti nella azienda postale. (19476)	8826	VIDALI: Divieto ai militari di frequentare alcuni locali pubblici nel territorio di Trieste. (19451)	8836
PRETI: Spostamento della ferrovia Rimini-Ravenna. (19871)	8826	VIDALI: Sussidio al profugo istriano Domenico Fragiacomò. (19926)	8837
PRETI: Risultanze inchiesta sull'incidente floviano in Roma con decesso di Maria Teresa Zanini. (19927)	8826	VIDALI: Su divieti di comizi e cortei a Trieste. (20162)	8837
PRETI: Sullo sfratto delle cooperative agricole della tenuta di San Rossore (Pisa). (19929)	8827	ZAPPA: Sulla costruzione di una autorimessa demaniale in Varese. (19001)	8837
PRETI: Per un maggior uso di macchine agricole. (20046)	8827		
PRETI: Sull'assunzione di agenti straordinari postali. (20048)	8828		
PRETI: Appalti esazione imposte di consumo. (20132)	8828		
RAUCCI: Centro profughi di Aversa (Caserta). (20265)	8829		
RICCIO: Fermata metropolitana a via Cavalligieri di Aosta in Napoli. (19970)	8830		
ROBERTI: Manifestazioni italofobe in Olanda. (19574)	8830		
SANTARELLI ENZO: Sulla richiesta di non trascrivere a verbale un brano di discorso celebrativo del centenario dell'unità nazionale al consiglio comunale di Urbino. (19906)	8830		
SANTARELLI ENZO: Delibera delle opere pie di Senigallia (Ancona) per un accordo sindacale agricolo annullato dal prefetto. (19944)	8831		
SCALIA: Rete fognante in Francavilla Sicilia (Messina). (19760)	8831		
SCARONGELLA: Ordine del giorno sulla scuola dichiarato improponibile nel consiglio comunale di Terlizzi (Bari). (19958)	8831		
SINESIO: Ospedale civile in Canicatti (Agrigento). (19185)	8831		
SINESIO: Approvvigionamento idrico dell'agrigentino. (19268)	8832		
SPADAZZI: Incoraggiamento delle iniziative benefiche alla memoria di illustri scomparsi. (19984)	8833		
SPADAZZI: Rilascio dell'ergastolano Salvatore Gallo. (20112)	8833		
SPECIALE: Esenzione doganale patate da semina provenienti dalla Germania. (20293)	8834		
SULOTTO: Sulla vendita di locali I.N.A.-Casa da destinarsi a panificio in Torino. (18869)	8834		

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere se intenda autorizzare la fermata del diretto Roma-Pescara n. 771 in transito alla stazione di Roviano (Roma) alle ore 5.50 del mattino, favorendo così molti lavoratori che devono recarsi giornalmente nella capitale. Dello treno funziona come diretto da Pescara a Sulmona, come accelerato da Sulmona ad Avezzano e, quindi, nuovamente come diretto sino a Roma. (20114).

RISPOSTA. — Non si ritiene opportuno assegnare al treno diretto 771 la fermata a Roviano in quanto, qualora venisse attuato tale provvedimento, non si potrebbe poi negare analogo trattamento ad altre località della linea, di non minore importanza, che pure non beneficiano della fermata del treno in parola, col risultato di rallentare la marcia del 771 e di alterarne le funzioni.

D'altra parte, in base alle disposizioni vigenti, dall'utilizzazione del 771 sono esclusi i viaggiatori in possesso di abbonamento settimanale in partenza dalle stazioni dopo Avezzano verso Roma, per cui gli operai di Roviano non potrebbero neppure trarre vantaggio dall'eventuale assegnazione della fermata del diretto in questione, per le loro comunicazioni con Roma.

Il Ministro: SPATARO.

ALPINO. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere se ritengono, per evidenti ragioni di equità e in rapporto alle risapute possibilità della Cassa pensione sanitari, di disporre perché sia accolta, con la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

promozione di opportune norme, l'aspirazione dei sanitari messi in quiescenza *ante* il 1° gennaio 1954, nonché delle vedove e orfani dei sanitari deceduti o andati in quiescenza *ante* la data stessa, di ottenere la parificazione dei ripetitivi trattamenti a quelli di coloro che hanno maturato il diritto dal 1° gennaio 1954 in poi. (18566).

RISPOSTA. — Il problema della perequazione del trattamento pensionistico a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari verrà attentamente esaminato dalla commissione di cui all'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, testé nominata, e della quale fanno parte anche i rappresentanti dei vari gruppi dei sanitari iscritti e pensionati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
NATALI.

ALPINO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando ritengano di dare seguito alla richiesta del comune di San Giorgio di Susa (Torino), tendente ad ottenere l'esecuzione a totale o almeno parziale carico dello Stato, ai sensi delle leggi n. 647 e n. 635, di un acquedotto adeguato alle necessità del comune e delle frazioni Airassa-Grangia-Pognant-Martinetti e Viglietti.

Si fa presente trattarsi di comune depresso, dotato di poche e modeste attività, che non potrebbe in alcun modo eseguire a carico proprio un'opera così rilevante e indispensabile. (19963).

RISPOSTA. — Il comune di San Giorgio di Susa ha richiesto l'applicazione dei benefici previsti dalle leggi per le aree depresse del centro-nord solo in data 30 agosto 1961, con domanda avanzata al Ministero dei lavori pubblici e per conoscenza a questo Comitato.

Poiché i fondi assentiti per tale genere di lavori in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, sono già stati tutti impegnati in base ai programmi approvati dal Comitato dei ministri, la richiesta del comune per l'esecuzione dell'acquedotto non può attualmente essere presa in considerazione.

La richiesta stessa potrebbe essere riesaminata qualora in avvenire fossero stanziati nuovi fondi o nella eventualità che in sede di attuazione delle opere ancora da eseguire venissero realizzate delle economie. Su que-

st'ultima eventualità, ovviamente, non può essere fornita alcuna assicurazione, tenuto conto che le opere già programmate richiedono una spesa globale superiore alla somma degli stanziamenti disposti.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere se intenda disporre una inchiesta amministrativa per accertare se siano state commesse irregolarità nella gestione dell'azienda speciale consorziale delle proprietà collettive piacentine, irregolarità per le quali si è prodotta larga eco nella stampa sindacale piacentina. (19544).

RISPOSTA. — L'azienda speciale consorziale delle proprietà collettive piacentine, costituita con decreto prefettizio del 24 febbraio 1954, n. 2755, per la gestione tecnico-economica dei beni silvo-pastorali delle comunali piacentine, iniziò il suo effettivo funzionamento dal successivo mese di luglio, quando ottenne da questo Ministero, ai termini dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la concessione del contributo, nella misura del 75 per cento, per il pagamento degli stipendi al personale tecnico e di custodia, nonché per le spese d'ufficio.

A tutto il 15 gennaio 1956 l'azienda ebbe una gestione retta da un commissario prefettizio, alla quale subentrò, dopo le elezioni, la commissione amministratrice.

La commissione successivamente nominò il presidente e il collegio dei revisori dei conti, ai termini del regolamento approvato dalla giunta provinciale amministrativa della provincia di Piacenza nella seduta del 21 maggio 1956.

Le operazioni contabili si sono svolte attraverso regolari mandati e reversali appoggiati alla cassa di risparmio di Piacenza, che inizialmente esercitò il servizio di cassa e successivamente anche quello di tesoreria.

Dalle relazioni annuali del collegio dei revisori dei conti, sui bilanci preventivi e consuntivi, non è emersa alcuna irregolarità amministrativa né alcun rilievo è stato mosso dall'organo tutorio.

Per la sua natura l'azienda è stata sempre sottoposta alla tutela della prefettura competente per territorio, ai sensi delle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto

3 marzo 1934, n. 383, cosicché il potere di disporre eventualmente una inchiesta, nel senso indicato dall'interrogante, spetta all'Amministrazione dell'interno.

In data 30 giugno 1961 l'azienda ha cessato ufficialmente la sua attività, a causa dell'eccessiva onerosità delle spese di gestione e della conseguente impossibilità di sostenere a proprio carico la parte (25 per cento) non coperta dal contributo di questo Ministero, delle spese per il pagamento degli stipendi al personale e di quelle d'ufficio.

Il Ministro: RUMOR.

ANGRISANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, al fine di eliminare la grave situazione in cui vengono a trovarsi gli assicurati dell'I.N.P.S. nei procedimenti giudiziari per ottenere la pensione di invalidità, a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 30 dicembre 1958, n. 3959, secondo la quale, anche per le consulenze in controversie riguardanti la materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, le anticipazioni di spesa cadono sotto la disciplina dell'articolo 90 del codice di procedura civile e, quindi, sono a carico dell'assicurato, ora che la direzione generale di detto istituto ha disposto di attenersi a tale interpretazione giurisdizionale, provocando vive preoccupazioni fra gli assicurati, i patronati ed i consulenti medici di ufficio. (16022).

RISPOSTA. — La giurisprudenza unanime della suprema Corte, e in particolare la sentenza del 1958, n. 3959, ha sempre affermato e ribadito il principio che tutte le norme di natura processuale contenute nella legislazione speciale in materia previdenziale anteriore alla entrata in vigore del codice di procedura civile dovessero ritenersi abrogate e sostituite dalla nuova disciplina ivi contenuta, in quanto non mantenute espressamente in vita con apposite disposizioni. Questa è la sorte, come particolarmente sancisce la citata decisione, toccata anche all'articolo 125 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in materia di spese inerenti a perizie espletate nei giudizi per pensioni d'invalidità, spese ormai regolate dall'articolo 90 del codice di procedura civile con la conseguente soppressione di quella norma.

A tale indirizzo giurisprudenziale si è adeguato l'I.N.P.S. anche se ciò ha fatto con opportuna gradualità, tanto più in quanto un si-

stematico preventivo accollo dell'ingente onere rappresentato dalle spese di consulenza tecnica si sarebbe tradotto in un ingiustificato aggravio della gestione amministrativa, con evidente danno della massa dei lavoratori assicurati.

Tuttavia, non sempre l'applicazione dell'articolo 90 del codice di procedura civile comporterà l'anticipazione delle spese di consulenza tecnica da parte dell'assicurato, poiché non sono infrequenti i casi nei quali il giudice, alla stregua della seconda parte dello stesso articolo 90, pone tali spese a carico dell'istituto o a carico solidale delle parti, ipotesi questa che, nelle istruzioni recentemente impartite dall'I.N.P.S., è stata senz'altro assimilata all'altra del carico esclusivo addossato all'ente.

È evidente che l'indirizzo seguito in materia contempera, in definitiva, l'interesse degli assicurati, *uti singuli*, con quello della massa dei lavoratori ed evita alla mutualità un aggravio sensibile di oneri ai quali essa non è tenuta.

Il Ministro: SULLO.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda assumere adeguate iniziative al fine di aiutare economicamente i contadini coltivatori diretti a far compiere le analisi fisiologiche dei propri terreni presso le stazioni chimico-agrarie sperimentali, al fine di ottenere appropriate indicazioni sui problemi relativi alle concimazioni.

E ciò per favorire i meno abbienti nei loro sforzi tendenti a portare i propri terreni ad un più elevato livello di rendimento atto ad affrontare i persistenti disagi economici che gravano sulla piccola proprietà coltivatrice. (19539).

RISPOSTA. — Le tariffe per le analisi chimiche eseguite dalle stazioni sperimentali agrarie e dai laboratori dipendenti, approvate con il decreto interministeriale 18 maggio 1956, sono inferiori a quelle che vengono praticate dai laboratori privati di analisi in base al tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici, approvato con legge 19 luglio 1957, n. 679. Ciò, come è noto, ha a suo tempo dato luogo a rilievi da parte dell'organizzazione sindacale dei chimici.

Occorre, poi, considerare che con l'istituzione di un servizio di analisi gratuito, a parte il rilevante onere che ne deriverebbe per gli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

enti in parola, non sarebbe possibile soddisfare tutte le richieste che perverrebbero e che, per la maggior parte, proprio per il carattere di gratuità del servizio, verrebbero fatte anche soltanto a titolo informativo.

Si fa, per altro, presente che i funzionari tecnici degli ispettorati agrari e delle relative sezioni staccate hanno una adeguata conoscenza della natura dei terreni delle circoscrizioni di loro competenza e dispongono di una idonea attrezzatura tecnica, appositamente fornita a quegli uffici da questo Ministero, per le analisi dei terreni, cosicché sono in grado di dare tutte le possibili indicazioni ai coltivatori, non soltanto sui problemi delle concimazioni, ma anche su quelli della scelta delle colture e dei tipi di sementi e delle tecniche di coltivazione.

Nei casi dubbi o più complessi, si promuove l'intervento delle stazioni sperimentali e dei dipendenti laboratori.

Il Ministro: RUMOR.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato circa la concreta applicazione delle norme previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, relativamente agli ingentissimi danni subiti dai contadini delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, in conseguenza dei ripetuti gravissimi flagelli causati dalle grandinate dell'estate 1961. (19543).

RISPOSTA. — La legge 21 luglio 1960, n. 739, non ha potuto avere applicazione a favore delle aziende agricole delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, danneggiate dalle grandinate della scorsa estate, in quanto, come si è già avuto modo di chiarire in altre analoghe occasioni, le provvidenze previste dalla legge stessa sono limitate, in base al chiaro disposto del primo comma dell'articolo 24, ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960.

Per altro, come pure è stato più volte fatto presente, questo Ministero ha preso l'iniziativa di far inserire nel disegno di legge concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, già all'esame del Parlamento, un'apposita autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge citata anche a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche verificatesi dopo il 13 agosto 1960. Si assicura che

questo Ministero medesimo, non appena potrà disporre dei fondi sull'accennata autorizzazione di spesa, esaminerà debitamente anche la situazione delle aziende agricole delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, danneggiate dalle avversità segnalate, al fine di accertare se e quali delle provvidenze previste dalla ripetuta legge possano accordarsi alle aziende medesime, avuto riguardo, alla natura e all'entità dei danni da esse subite.

Intanto, per le necessità di conduzione aziendale e per il ripristino delle opere e delle colture arboree e arbustive eventualmente distrutte o danneggiate, gli agricoltori colpiti possono far ricorso ai prestiti di esercizio a tasso non elevato e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, godenti del concorso statale del 2,50 per cento (elevabile al 4,50 per cento per la piccola proprietà contadina) nel pagamento degli interessi, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, e, per l'eventuale ripristino delle opere irrigue e degli edifici rurali, dei finanziamenti di favore recati dalle disposizioni del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Si ricorda, con l'occasione, che a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, sono state assegnate la somma di 5 milioni di lire alla provincia di Asti e di 3 milioni di lire a quella di Cuneo, per la concessione del concorso statale, nelle misure previste dalla legge stessa, su nuovi prestiti quinquennali di esercizio, concessi con proprie disponibilità da istituti ed enti che esercitano il credito agrario, a favore di aziende agricole sensibilmente danneggiate da eventi atmosferici verificatisi anche posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Si aggiunge che il territorio delle province di cui trattasi è stato per larga parte compreso tra le zone nelle quali, con decreto interministeriale 5 settembre 1961, emanato in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, i predetti istituti ed enti sono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile totale, a causa di eccezionali avversità atmosferiche.

Il Ministro: RUMOR.

BALDELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che le migliaia di tabac-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

chine dell'Umbria rimangono senza lavoro in conseguenza della distruzione del tabacco a causa della peronospora che ha infestato le campagne della regione. (19678).

RISPOSTA. — Il problema dell'occupazione della mano d'opera per il prossimo inverno, data la modesta produzione di tabacco in conseguenza dei danni provocati dalla peronospora tabacina, è certamente grave, sia per quanto riguarda le agenzie del monopolio, da parte delle quali non potranno essere assunte le operaie stagionali, sia per quanto riguarda le concessioni speciali nelle quali, logicamente, l'occupazione della mano d'opera subirà una notevole contrazione.

Tale situazione, per altro, deve essere considerata del tutto transitoria, in quanto, per quel che concerne specificamente l'Umbria, l'amministrazione dei monopoli di Stato sarà in grado di distribuire, a partire dalla campagna 1962, semi di linee resistenti dalla varietà Bright Italia, che rappresenta il 75 per cento circa della superficie coltivata e che nella campagna 1961 ha subito i maggiori danni, perché particolarmente recettiva.

Il Kentucky, che rappresenta circa il 25 per cento della superficie investita a tabacco nella regione, potrà essere meglio controllato con opportuni trattamenti a mezzo di anticrittogamici, mentre non si esclude che si possano ottenere anche per detta varietà linee resistenti al parassita fin dalla campagna 1963.

Si soggiunge, infine, che col disegno di legge d'iniziativa governativa concernente « Contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina » presentato alla Camera dei deputati li 21 luglio 1961 — atto numero 3240 — è stata, tra l'altro, prevista la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la concessione, anche in deroga alle norme vigenti, di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che sono rimasti o rimarranno disoccupati in conseguenza dei danni provocati dalla peronospora tabacina.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BALLARDINI E LUCCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per sanare lo stato di disagio e di malcontento che si è creato

a seguito del mancato accoglimento delle rivendicazioni poste dai ferrovieri dell'Alto Adige, di cui all'ordine del giorno elaborato nelle riunioni del 31 luglio e 12 agosto 1961. (20199).

RISPOSTA. — L'azienda ferroviaria non ha mancato di prendere in attenta considerazione le rivendicazioni avanzate dai ferrovieri in parola con l'ordine del giorno elaborato nelle riunioni del 31 luglio e 12 agosto 1961, così come non ha mancato di prendere ripetutamente contatto con le organizzazioni sindacali interessate per un approfondito esame delle questioni e una obiettiva valutazione delle situazioni.

Nel quadro delle iniziative prese per andare incontro alle richieste del detto personale, l'azienda ha già provveduto ad assegnare somme considerevoli per la effettuazione di un programma di costruzione di alloggi, di case cantoniere e di dormitori, mentre sono in fase di realizzazione impianti di riscaldamento centrale a nafta nei fabbricati alloggi delle linee Fortezza-San Candido e Fortezza-Brennero.

Programmi di miglorie sono in corso di attuazione, e ne verrà sollecitata la realizzazione, per il dopolavoro di Merano e per quello di Fortezza. Altre miglorie saranno apportate ai dopolavoro di Bolzano, Brennero e Chiusa. Si sta inoltre esaminando la possibilità di reperire i fondi occorrenti per una nuova sede del dopolavoro di Bressanone.

Sarà inoltre incrementata la concessione dei biglietti serie Ab ed Ap per cambio di indumenti e rifornimenti viveri, in relazione alle possibilità derivanti dai turni di servizio e di reperibilità dei singoli interessati.

In materia di vestiario, è stata già stabilita l'assegnazione del giubbone di pelle impermeabile al personale di macchina.

Infine, è in corso di esame, in relazione alla possibilità di reperimento degli occorrenti mezzi finanziari, l'adozione di ulteriori provvidenze anche in materia di varie particolari indennità.

Il Ministro: SPATARO.

BARBIERI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere se siano informati della difformità di trattamento pensionistico esistente fra i medici condotti andati in pensione dopo il 1° gennaio 1954 e quelli in quiescenza prima di tale data, per i quali la riva-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

lutazione della vecchia pensione di lire 25 mila annue del 1930 è limitata a circa 30 volte, cioè la metà di quanto si ritiene aumentato il costo della vita (vedi legge 4 febbraio 1958, n. 87).

Poiché risulta che sono allo studio provvedimenti per il passaggio degli iscritti dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alla Cassa dei dipendenti degli enti locali, l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda prendere iniziative in tale occasione per assicurare ai medici condotti andati in quiescenza prima del 1° gennaio 1954 identico trattamento economico, a decorrere da quella data, ai medici condotti andati a riposo dopo il 1° gennaio 1954. (16001).

RISPOSTA. — Il problema della perequazione del trattamento pensionistico a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari verrà attentamente esaminato dalla Commissione di cui all'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, testé nominata, e della quale fanno parte anche i rappresentanti dei vari gruppi dei sanitari iscritti e pensionati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
NATALI.

BARDANZELLU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali ragioni abbiano finora impedito la istituzione nel comune di Muras (Sassari), che ne è privo, di un ufficio postale autonomo, di cui la popolazione sente la assoluta necessità.

L'interrogante confida che le giuste aspirazioni di quel comune vengano presto appagate. (17160).

RISPOSTA. — Completata la raccolta di tutti gli elementi di giudizio necessari, la pratica relativa alla trasformazione in agenzia della ricevitoria postale di Muras è stata inoltrata il 17 ottobre, per il prescritto parere, alla commissione centrale per gli uffici locali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Appena detta commissione si sarà pronunciata, saranno prese le decisioni definitive.

Il Ministro: SPALLINO.

BERLINGUER, ALBARELLO, POLANO, PINNA e CONCAS. — *Al Ministro della difesa* — Per conoscere se si proponga di ripristinare l'aeroporto di Vena Fiorita-Olbia (Sas-

sari), per assicurare le comunicazioni aeree fra la Sardegna e il continente ad una larga parte di popolazione dell'isola che ne è oggi praticamente esclusa e per decongestionare il crescente aumento di viaggiatori delle altre linee che si sono ormai rivelate insufficienti. (19468).

RISPOSTA. — Come è stato già comunicato in risposta alle precedenti interrogazioni numeri 3324, 3362 e 3738, l'auspicata riattivazione dell'aeroporto di Vena Fiorita comporterebbe una bonifica idraulica di vaste proporzioni dato che le opere eseguite dal centro regionale autonomo antimalarico e antinsettico (C.R.A.I.) in una zona situata a valle del sedime aeroportuale non hanno determinato alcun miglioramento alla situazione idrica del campo di volo.

I predetti lavori di bonifica, inoltre, dovrebbero essere integrati con gli impianti necessari per assicurare la ricettività del traffico, e cioè con locali per i passeggeri, per gli uffici operativi, di controllo e di assistenza al volo.

L'esecuzione del complesso di opere sopra accennate richiederebbe una spesa di almeno un miliardo che non è stato possibile finora affrontare, in quanto l'amministrazione aeronautica nell'attuazione del programma di sistemazione della rete aeroportuale della Sardegna ha dovuto dare la precedenza agli aeroporti di Cagliari e di Alghero.

Di recente il Ministero ha nuovamente posto allo studio la possibilità di ripristinare l'aeroporto di Vena Fiorita, in relazione ad un progetto di finanziamento in corso di esame, ma allo stato nessuna concreta previsione può essere avanzata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BIGNARDI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti essi intendano adottare per tonificare il mercato di vendita dei fichi secchi gravemente danneggiato — specie nelle maggiori zone di produzione calabresi — dal rifiuto della Francia di accogliere le nostre tradizionali correnti di esportazione di questi prodotti importanti per l'agricoltura di talune province meridionali particolarmente depresse. (20131).

RISPOSTA. — Il provvedimento con il quale il governo francese ha revocato la liberalizzazione delle importazioni di fichi secchi per il consumo umano è giuridicamente ineccepi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

bile, in quanto detta liberalizzazione era stata concessa in via autonoma, e, pertanto, non era consolidata ai sensi dell'articolo 31 del trattato di Roma.

Le autorità di Parigi, tuttavia, a' termini dell'articolo 33 di detto trattato, hanno provveduto a fissare un contingente globale di importazione dai paesi della C.E.E. del prodotto in parola per l'anno in corso, di 1.452 tonnellate. Tale quantitativo, in base ai dati statistici delle esportazioni italiane del ramo verso la Francia in questi ultimi anni (1957: tonnellate 1.198; 1958: tonnellate 842; 1959: tonnellate 2.169; 1960: tonnellate 1.020) sembra sufficiente ad assicurare il normale collocamento sui mercati della vicina repubblica della nostra produzione di fichi secchi.

Questo Ministero, tuttavia, è intervenuto prontamente presso il governo francese allo scopo di ottenere che la concessione delle licenze d'importazione a valere sul predetto contingente globale, che era stata altresì sospesa, venisse al più presto riattivata.

Infatti, con provvedimento pubblicato sul *Journal Officiel* del 12 ottobre 1961, le autorità di Parigi hanno riaperto i termini di presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione di licenze d'importazione a fronte del ripetuto contingente globale.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MARTINELLI.

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per mandare avanti le opere della costruenda strada Arena-Serra San Bruno (Catanzaro) iniziate fin dal 1946, e come si pensa di provvedere al completamento della medesima in un tempo ragionevole e con finanziamenti adeguati. (19744).

RISPOSTA. — Della strada Arena-Serra San Bruno, è stato già realizzato un tratto di chilometri 3.300 che da Arena conduce alla contrada Umbra, con una spesa di lire 108 milioni.

Attualmente è in corso di redazione il progetto relativo ai lavori di costruzione di un ulteriore lotto della suindicata strada comportante una spesa di lire 30 milioni, finanziata con i fondi di bilancio del corrente esercizio.

Per il completamento della suindicata strada è prevista una spesa di lire 270 milioni, che si confida di poter finanziare con i fondi di cui sarà dato disporre nei prossimi esercizi.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

BISANTIS. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica relativa alla costruzione della sede della capitaneria di porto di Crotona (Catanzaro), la quale occupa attualmente locali non idonei, non sufficienti e per nulla funzionali.

L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si ritiene di adottare per una sollecita soluzione dell'importante problema, di cui sempre si manifesta l'urgenza. (19745).

RISPOSTA. — La necessità di provvedere ad un edificio da adibire a sede della capitaneria di porto di Crotona è ben noto a questa amministrazione ed il relativo progetto è attualmente allo studio del competente ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli.

Data l'attuale mancanza di fondi per la sistemazione dell'edilizia portuale, la costruzione in parola sarà tenuta in evidenza nell'eventualità che straordinarie assegnazioni di fondi ne consentano la realizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

BISANTIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se abbia notizia della grave situazione venutasi a creare ormai da alcuni mesi nell'ambiente impiegatizio del comune di Joppolo (Catanzaro), in conseguenza degli atteggiamenti dei nuovi dirigenti di quella amministrazione. Pare che, addirittura, elementi estranei alla stessa amministrazione comunale vadano negli uffici municipali e sostino negli stessi, dicendosi autorizzati dal sindaco, al fine di controllare i dipendenti: pare che, per circa due mesi, il segretario comunale e l'impiegato Vecchio Michele, siano stati sottoposti al controllo, nel loro lavoro, di un tale Restuccia Pasquale, che, siccome persona di fiducia del sindaco, era incaricato di stare permanentemente nel municipio, a prelevare ed a spedire la corrispondenza, firmandone persino le distinte.

L'interrogante inoltre chiede di sapere se sono stati concessi ai dipendenti comunali i miglioramenti economici deliberati dalla precedente amministrazione comunale con provvedimenti approvati dalla giunta provinciale amministrativa, e che la nuova amministrazione avrebbe dovuto soltanto ratificare. Si aggiunge che per il persistente ed ingiustificato rifiuto di quest'ultima, i dipendenti medesimi sono stati costretti più volte a scioperare e che,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

per avere esercitato il diritto di sciopero, sono stati minacciati dal sindaco di procedimenti disciplinari e di denuncia all'autorità giudiziaria, come da diffida scritta.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per eliminare inconvenienti e per reprimere abusi. (19886).

RISPOSTA. — Nel febbraio 1961 l'amministrazione comunale di Joppolo assunse la guardia municipale provvisoria Pasquale Restuccia e la mantenne in servizio per due mesi nonostante la relativa deliberazione fosse stata annullata per illegittimità dal prefetto: per tale abuso si farà luogo ai provvedimenti di legge a carico dei responsabili.

Non è risultato, per altro, che il predetto Restuccia, nel periodo in cui prestò servizio, abbia controllato l'operato degli altri dipendenti.

Quanto ai miglioramenti al personale già concessi con deliberazione d'urgenza della precedente giunta, la nuova amministrazione di Joppolo, a seguito dell'intervento del prefetto, ha provveduto a far ratificare dal consiglio la predetta deliberazione. Le diffide rivolte dal sindaco ai dipendenti che avevano scioperato non hanno avuto alcun seguito.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BISANTIS. — *Al Ministro dei trasporti.* — per il raddoppio del binario della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria; ed in particolare per sapere l'attuale stato della pratica che concerne il tratto da Francavilla Angitola (Catanzaro) a Rosarno (Reggio Calabria). (20075).

RISPOSTA. — Lo stato dei lavori di raddoppio della linea Battipaglia-Reggio Calabria è ad oggi il seguente:

sulla lunghezza totale della linea, di 400 chilometri, 112 sono già stati raddoppiati e da tempo sono in esercizio nelle tratte Battipaglia-Vallo della Lucania, Sapri-Praja, Gioia Tauro-Villa San Giovanni;

attualmente sono in corso i lavori di raddoppio della sede per altri 112 chilometri, nelle tratte Vallo della Lucania, San Mauro La Bruca, Celle di Bulgheria, Torre Orsaia e Paola-Francavilla;

sono in corso di approvazione e di appalto i lavori per il raddoppio di altri 9 chilometri fra San Mauro La Bruca e Celle di Bulgheria e di 34 chilometri fra Belvedere e Paola.

Per quanto riguarda la tratta compresa fra Francavilla Angitola e Rosarno, è attualmente allo studio il tracciato da seguire.

Il Ministro: SPATARO.

BOLOGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto, denunciato anche sulla stampa locale (*Il Piccolo di Trieste*) dal C.L.N. dell'Istria, secondo cui sulle tessere di riconoscimento rilasciate alle guardie di pubblica sicurezza, provenienti dalla cessata polizia civile di Trieste, le cui località natali si trovano nell'Istria, venga apposta accanto alla indicazione del luogo di nascita anche la dicitura « provincia della Jugoslavia ».

L'interrogante fa osservare che detta dicitura è inesatta; ma soprattutto non appare necessaria né giustificata, e, d'altro canto, suscita comprensibili rimostranze da parte della opinione pubblica giuliana.

L'interrogante chiede al ministro se ritenga opportuno intervenire perché l'aggiunta « provincia della Jugoslavia » venga rimossa dalle tessere di riconoscimento suddette. (20195).

RISPOSTA. — Le tessere di riconoscimento indicate dall'interrogante, la cui distribuzione è stata iniziata il mattino del giorno 9 ottobre 1961, sono state ritirate nel corso dello stesso giorno.

Ritenuta, infatti, l'opportunità di evitare l'indicazione « Jugoslavia » o « Territorio libero di Trieste » a fianco dei comuni della Venezia Giulia attualmente non compresi nei confini della Repubblica, è stata disposta la sostituzione delle tessere già intestate ai dipendenti nati nei comuni suindicati con altre in cui i comuni stessi saranno indicati sul documento con la denominazione ufficiale italiana senza altre specificazioni.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se, in vista delle particolari condizioni deficitarie degli enti locali, si ravvisi la opportunità di esonerare le province ed i comuni dal pagamento della tassa di concessione governativa per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o della tassa di registro per i mutui contratti con banche, ed in subordinata di esonerare da detti oneri almeno i mutui contratti a pareggio di bilancio. (15014).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'imposta di registro si comunica che gli enti locali, qualora contraggano mutui per l'esecuzione delle opere pubbliche contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, fruiscono della registrazione gratuita ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge n. 589, che, come è noto, ha equiparato, agli effetti tributari, gli enti in parola alle amministrazioni dello Stato.

Anche per i mutui contratti per il ripiano dei bilanci i comuni e le province possono avvalersi dell'esonerazione dalle imposte di registro ed ipotecarie previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, richiamato all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 30, le cui disposizioni sono state prorogate per il triennio 1958-1961 dall'articolo unico della legge 30 luglio 1959, n. 558.

Per quanto concerne la tassa di concessione governativa si comunica che il Consiglio dei ministri ha approvato il 27 luglio 1961 un disegno di legge, già trasmesso all'esame del Parlamento — atto Camera n. 3267 — con cui viene modificato il vigente testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

In detto disegno di legge viene prevista, tra l'altro, l'esenzione dalla tassa di concessione governativa di cui al n. 199 della tabella allegato A al citato testo unico per i mutui contratti dai comuni e dalle province a pareggio dei propri bilanci.

Per i mutui concessi per altri motivi viene, invece, stabilito che con la domanda di somministrazione i predetti enti locali possono chiedere che la tassa sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

BORIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali gravi motivi si infrappongano alla sollecita definizione delle richieste di trattamento di quiescenza e di indennità per fine servizio da parte della direzione generale C.P.D.E.L., nei riguardi di 26 ex dipendenti dell'ospedale civile di Bassano del Grappa (Vicenza), che dagli anni 1956-1960, privi di mezzi di sussistenza, attendono — dopo un'intera vita dedicata al lavoro — il meritato trattamento pensionistico. (19825).

RISPOSTA. — Cogli elementi forniti dall'interrogante è stato possibile individuare solo 22 pratiche delle 26 segnalate nell'interrogazione stessa.

Per tali 22 pratiche si forniscono le seguenti notizie:

n. 5 risultano esaurite con la spedizione dei relativi atti di pagamento;

n. 2 si trovano in fase di revisione contabile;

n. 7 sono in corso di trattazione e di liquidazione.

Nei confronti degli altri 8 ex dipendenti dell'ospedale civile di Bassano del Grappa — le cui cessazioni dal servizio si riferiscono agli anni 1959 e 1960 — non si può dare, per ora, pratica applicazione alla legge 2 aprile 1958, n. 322, che, in mancanza del diritto a pensione, prevede la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., per il corrispondente periodo di iscrizione alla Cassa pensioni, mediante versamento dei contributi da detrarre dall'ammontare della eventuale indennità una volta tanto.

Per la sistemazione di tali casi si attendono le norme integrative contenute nel disegno di legge — concernente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza — attualmente all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3139).

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

BREGANZE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — in considerazione pure della grave sciagura in questi giorni occorsa all'autodromo di Monza — se non ritengano di porre allo studio disposizioni che rendano, ad ogni effetto, obbligatorio l'arresto delle gare motoristiche, quando, nel corso di esse, abbiano a verificarsi gravi sinistri: e ciò per evidenti ragioni umane che trascendono ogni altra considerazione, allo scopo di consentire il miglior coordinamento dei soccorsi e di assicurare i più immediati ed idonei accertamenti. (19633).

RISPOSTA. — La considerazione esposta sulla opportunità di promuovere la emanazione di norme che prescrivano la sospensione della effettuazione delle gare motoristiche, quando nel corso di esse si verificano gravi incidenti, ha formato oggetto di attento esame da parte degli uffici di questa amministrazione.

Al riguardo, si esprime l'avviso che evidenti ragioni umane, cui fa richiamo l'interro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

gante, inducano a ritenere che, in linea di principio, si debba accedere alla tesi di cui sopra.

Tuttavia non si può non rilevare che in dipendenza della sospensione della gara possono determinarsi, in presenza di particolari circostanze, che poi si riscontrano nella maggior parte dei casi, altri inconvenienti idonei ad aggravare la situazione.

Per quanto concerne il noto incidente di Monza, che ha profondamente commosso l'opinione pubblica, si ritiene invero che maggiori difficoltà sarebbero sorte, qualora fosse stata disposta la sospensione della gara, nell'apprestamento delle misure relative al coordinamento dei soccorsi, posto che questi avrebbero incontrato maggiori difficoltà in conseguenza della congestione delle strade per l'immediato deflusso degli spettatori dal circuito nel quale l'incidente si era verificato.

Si fa presente per altro che, in conseguenza dell'incidente di Monza, il Governo ha posto allo studio provvedimenti idonei ad assicurare la protezione più efficace di coloro che assistono allo svolgimento delle gare: a tale scopo il ministro in data 19 settembre ha insediato una commissione incaricata di studiare le misure del caso e si ha motivo di ritenere che entro breve termine si potrà pervenire a risultati positivi per l'impegno assunto dalla commissione stessa, di cui fanno parte rappresentanti qualificati dei ministeri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, nonché del « Coni » e dell'Automobil club.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: HELFER.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il sindaco di San Cesario di Lecce (Lecce), nell'assumere il personale per le rilevazioni del quarto censimento in corso, abbia tenuto conto, oltreché delle capacità, anche del grado di bisogno delle persone incaricate; per conoscere i motivi della esclusione da tale incarico del signor Oronzo Brunetti, da tutti ritenuto capace e bisognoso con carico di famiglia, perché disoccupato. (20118).

RISPOSTA. — Il comune di San Cesario di Lecce ha scelto il personale provvisorio da assumere, per gli accertamenti relativi al censimento in corso; in base alle risultanze di un apposito esame di idoneità, cui sono stati ammessi tutti gli aspiranti all'incarico,

cioè, in base a un criterio non censurabile.

Il signor Brunetti Oronzo non è stato assunto in quanto non si è classificato utilmente nella graduatoria di merito.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAMANGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attuale situazione della compilazione dei piani regionali di coordinamento, con particolare riguardo a quello del Lazio. (19504).

RISPOSTA. — La situazione dei piani territoriali di coordinamento può dirsi del tutto confortante.

Infatti, in ogni regione sono stati già eseguiti, a cura delle competenti sezioni urbanistiche dei provveditorati alle opere pubbliche, gli studi preliminari relativi ai piani in questione, e sono, attualmente, quasi dovunque in corso di approvazione le convenzioni per gli incarichi da affidarsi ad esperti professionisti per gli studi finali.

Per quanto si riferisce particolarmente al Lazio, si informa che è stato istituito presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma l'ufficio esecutivo del piano territoriale di coordinamento, ufficio che attualmente svolge indagini preliminari su vari settori del piano stesso.

È in corso di approvazione lo schema di convenzione per l'incarico degli studi 1^a e 2^a fase del settore « Economico ».

È anche in corso la definizione degli organismi preposti allo studio del piano in parola per il Lazio: commissioni esecutive provinciali — uffici tecnici provinciali — comitato tecnico di coordinamento interprovinciale.

Infine, sono in via di approntamento gli schemi di convenzione per gli incarichi degli studi 1^a e 2^a fase nei vari settori.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere che cosa intenda fare e disporre in merito all'attività dei liberi guardiamacchine, di cui alla sua circolare del 30 luglio 1960, n. 10.14600/15964, nella quale si disponeva non essere necessaria, per l'esercizio di quella attività, l'autorizzazione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo che in una recente sentenza del pretore di Roma, in data 14 giugno 1961, contro tale Mattei Vincenzo è stata invece affermata la obbligatorietà di quella autorizza-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

zione, con conseguente condanna dell'imputato, che, in virtù di quella circolare, aveva svolto l'attività in oggetto senza la ripetuta autorizzazione.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sull'urgenza di una definizione della questione, per evitare che dal contrasto delle disposizioni e dei giudizi continui a derivare inevitabile danno per una categoria di onesti lavoratori. (20137).

RISPOSTA. — In considerazione delle recenti pronunce della autorità giudiziaria, contrastanti con le disposizioni diramate con la circolare citata, questo Ministero ha ritenuto di dover procedere ad un riesame della questione, all'uopo richiedendo anche il parere del Consiglio di Stato.

Non si mancherà, pertanto, appena a conoscenza di tale parere di fornire ai dipendenti organi di pubblica sicurezza le eventuali ulteriori istruzioni.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato di quanto è incredibilmente accaduto nel comune di Campodimele (Latina) in cui, nel breve giro di soli quattro mesi, sono stati cambiati ben sei segretari comunali, determinando tali inconvenienti da indurre il sindaco a minacciare le dimissioni in segno di giustissima protesta.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga di dover accertare le responsabilità di tale inaudita vicenda e adottare i più severi provvedimenti, non soltanto per ovviare al caso specifico, quanto, soprattutto, in linea di principio, per la doverosa difesa costituzionale dell'autonomia comunale così grossolanamente lesa da avvenimenti del genere. (20138).

RISPOSTA. — Il succedersi di più segretari comunali, nello spazio di sette mesi, nella sede di Campodimele è stato determinato dalla richiesta di quella amministrazione comunale, assecondata dalla prefettura di Latina, di trasferire ad altro comune, dopo pochi giorni di permanenza nella sede predetta, il segretario titolare che vi era stato assegnato nel febbraio del corrente anno 1961 e di destinare nuovamente a Campodimele, quale reggente, il segretario non di ruolo che precedentemente vi prestava servizio.

Allorché quest'ultimo ha lasciato, di sua volontà, la sede di Campodimele, si è reso necessario sostituirlo d'urgenza; pertanto, in un

primo tempo è stato assegnato al predetto comune un reggente a scavalco e, appena si è reso possibile, un segretario non di ruolo in servizio continuativo, il quale, a sua volta, è stato esonerato dall'incarico allorché, nell'agosto scorso, il Ministero, per assicurare la definitiva sistemazione della segreteria, vi ha trasferito altro titolare.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

CASTAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se abbia agito conformemente a direttive fissate dal Governo il prefetto di Torino, il quale, dopo avere impartito disposizioni agli uffici pubblici della città per l'esposizione della bandiera nazionale in occasione di tutti i raduni d'arma e di reduci svoltisi in occasione della celebrazione del centenario dell'unità d'Italia in Torino, non ha emanato le stesse disposizioni per il grande raduno nazionale dei combattenti del corpo volontari della libertà e dei partigiani svoltosi il 1° ottobre.

Gli edifici pubblici sono rimasti, così, privi di bandiere — in stridente contrasto con le case private, abbondantemente pavesate — e si è negato ai 60 mila convenuti il segno esteriore, ma tangibile, della partecipazione dello Stato alla patriottica manifestazione. (20098).

RISPOSTA. — Per nessuno dei raduni d'arma svoltisi a Torino la prefettura ha impartito disposizioni agli uffici pubblici della città per l'esposizione della bandiera nazionale.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga intervenire presso l'intendenza di finanza di Campobasso, perché siano sospesi, sino a definizione della pratica, gli atti esecutivi iniziati dall'ufficio del registro di Campobasso contro la ditta Parmentola Michelangelo e Corona Nicolino, da Baranello (Campobasso), proprietari di un minuscolo mulino idraulico, per il recupero di lire 66.500, che dovrebbero essere pagate per canoni I.G.E. dal 1947 al 1953 e relative soprattasse, e se ritenga disporre l'annullamento del debito. La somma predetta non è dovuta, perché nel 1947 il mulino fu distrutto dalle alluvioni. Riattivato nel 1948, venne di nuovo distrutto nel 1949 e distrutto rimase sino al 1958. Ciononostante delle somme la ditta medesima versò negli anni predetti, delle quali non si è voluto tener conto. (19257).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTA. — La ditta Parmetola Michelangelo e Corona Nicolino risulta debitrice di canoni arretrati per I.G.E. liquidati dall'ufficio del registro di Campobasso sulla base delle seguenti entrate, determinate dalla competente commissione provinciale, rispettivamente per gli anni dal 1947 al 1953: lire 180 mila; 300 mila; 400 mila; 450 mila; 500 mila; 100 mila e 150 mila.

Avverso le suindicate decisioni, la parte ha prodotto ricorso alla commissione centrale delle imposte.

Quest'ultimo consenso ha confermato le deliberazioni della commissione provinciale per gli anni 1947 e 1948, mentre non si è ancora pronunciato per i canoni afferenti le altre annate.

Ciò premesso, e considerato che, essendosi gli interessati avvalsi dei rimedi giuridici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, è preclusa all'amministrazione finanziaria ogni possibilità di interferire sia in ordine alla sussistenza della obbligazione tributaria sia sul *quantum* della obbligazione stessa, devesi sottolineare che il fatto obiettivo di avere ogni anno spontaneamente dichiarato all'ufficio del registro una sia pur modesta entrata — conseguita nell'esercizio della propria attività — prova, quanto meno, l'infondatezza dell'assunto degli interessati sull'assoluta inattività del molino.

Ad ogni modo, risulta che la commissione provinciale ha ben tenuto presente, nel determinare le entrate imponibili, la contrazione della normale attività in dipendenza delle lamentate alluvioni.

Non riesce, quindi, possibile disporre l'annullamento del credito tributario, non avendo l'amministrazione facoltà di abbuonare tributi dovuti per legge.

Né, allo stato degli atti, appare accoglibile la subordinata richiesta dell'interrogante, atteso che l'azione dell'ufficio è legittimamente fondata sul disposto dell'articolo 22 del decreto legge 3 maggio 1948, n. 799, in base al quale l'ufficio stesso, nel notificare al contribuente la decisione della commissione provinciale, deve procedere alla liquidazione definitiva dell'imposta e delle soprattasse eventualmente dovute ed alla loro riscossione nei modi di legge.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se creda di intervenire in qualche modo in favore del si-

gnor Meauro Paolo, assegnatario del podere n. 14, sito in agro di Campomarino (Campobasso), che, padre di otto figli e marito di De Lizio Rosaria, malata di cuore, ha visto in questi giorni sequestrato dall'esattore delle tasse tutto il raccolto, sì che non ha più con la sua famiglia come provvedere al suo sostentamento. Occorre intervenire per evitare che sempre più si diffondano la voce ed il convincimento che la riforma agraria sia stata realizzata « per i signori impiegati », che stanno seduti negli uffici, e non per gli agricoltori, che zappano la terra. (19475).

RISPOSTA. — Il signor Paolo Meauro, sin dal 1953, anno in cui si insediò nel podere assegnatogli, ha fruito, come risulta dai relativi conti colonici, di larghe aperture di credito concessegli dalla sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise a titolo di aiuto e di incoraggiamento, ma gli interventi della sezione non hanno avuto esito, per la mediocre capacità e la scarsa volontà dimostrate dall'interessato, sicché la sua posizione debitoria, con il passare degli anni, è andata sempre più aggravandosi.

Nella corrente annata agraria il signor Meauro, invece di ricorrere, per il raccolto, ai servizi della cooperativa, ha provveduto a raccogliere il grano di notte, allo scopo di sottrarsi all'obbligo di versare sia pure modeste somme, a scomputo delle anticipazioni ricevute.

Sulla quantità di grano prodotta — che pare si aggiri sui 35 quintali — sono stati sequestrati dall'esattore 16 quintali per il pagamento di tributi arretrati.

Dopo il raccolto, il signor Meauro ha venduto le scorte vive, di riservato dominio della sezione, ed ha abbandonato il podere. Con tale comportamento il signor Meauro ha chiaramente dimostrato di non avere le capacità necessarie per condurre terreni espropriati e, pertanto, spiace dover comunicare che nessun provvedimento a suo favore può essere adottato dalla sezione.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli abitanti delle frazioni Montalto e Castiglione del comune di Rionero Sannitico (Campobasso) non riescono a godere dei benefici concessi dalla legge della montagna. Costruiscono stalle, riparano case, ma senza poter chiedere i noti contributi. Detti abi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

tanti vivono nella loro maggioranza su terreni (estesi circa 80 ettari) che il comune da decenni ha messo a loro disposizione. (19566).

RISPOSTA. — Dalla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono state finora presentate, da parte di agricoltori del comune di Rionero Sannitico, soltanto quattro domande di contributo nella spesa per opere di miglioramento fondiario, a termini dell'articolo 7 della legge e, precisamente, da parte delle ditte Pietro Antonilli fu Vincenzo, Vincenzo Jacobucci fu Giovanni, Serafino Di Vincenzo fu Domenico e Berenice Di Fiore fu Tommaso, e Domenico Antonelli di Paolo.

Di tali ditte, alle prime tre è stato già concesso il contributo con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, rispettivamente, con provvedimenti del 30 settembre 1958, n. 331 e n. 330, e del 31 marzo 1961, n. 2237.

La domanda della ditta Domenico Antonelli è pervenuta soltanto in data 8 settembre 1961, e si assicura che quanto prima sarà eseguito il sopralluogo preventivo.

La concessione disposta a favore della ditta Jacobucci è stata successivamente revocata, perché la ditta, in data 22 dicembre 1958, aveva esplicitamente dichiarato di voler rinunciare al beneficio accordatole.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se al signor Gentile Michele, residente in Tavenna (Campobasso), ex spazzino comunale, spetti l'indennità di licenziamento, chi debba pagargliela, le ragioni per le quali sino ad oggi non gli è stata pagata, e quando potrà essergli pagata. (19611).

RISPOSTA. — In base alle disposizioni in vigore e come ha ribadito più volte il Consiglio di Stato, l'indennità di licenziamento, prevista in favore del personale non di ruolo che cessa dal servizio, deve ritenersi sostitutiva del trattamento di quiescenza. Pertanto, l'indennità suddetta non può essere concessa allorché il dipendente abbia maturato il diritto a pensione.

Ciò posto, all'ex spazzino avventizio Gentile Michele, al quale è stata già liquidata la pensione da parte della cassa di previdenza, non spetta indennità di licenziamento.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come mai dal consorzio silvo-pastorale di Boiano (Campobasso) siano stati

assunti come guardie i signori Verrillo Antonio e Felice Sergio, da Frosolone (Campobasso), dei quali il primo avrebbe superato i limiti di età ed il secondo non sarebbe in possesso del certificato di licenza elementare e non sia stato, invece, assunto il signor Antonucci Costanzo, guardiaboschi alle dipendenze del comune di Frosolone, che, a norma del regolamento del consorzio, avrebbe dovuto essere preferenzialmente assunto. (19612).

RISPOSTA. — La prefettura ha già interessato il consorzio silvo-pastorale di Boiano affinché venga riesaminata la posizione del signor Verrillo Antonio, il quale, alla data della sua assunzione, aveva superato i limiti di età.

Il signor Felice Sergio, invece, è risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti per la nomina, compreso quello del titolo di studio.

Il consorzio non ha ritenuto di poter assumere al posto di guardia il signor Costanzo Antonio in quanto lo stesso, per le sue condizioni di salute, non è in grado di espletare i servizi di istituto.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in relazione a precedente interrogazione, le ragioni per le quali, procedutosi alla delimitazione delle zone del Basso Molise danneggiate, nel periodo giugno 1958-31 dicembre 1959, da eventi naturali di carattere eccezionale, ai fini dell'applicazione delle norme agevolative recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, pur essendo stati rinnovati i debiti agrari, lo Stato non ha ancora provveduto a concedere, ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge, il contributo del 3 per cento sugli interessi. (19615).

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che alla data del 7 ottobre 1961, a' termini dell'articolo 15, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono stati emessi, a favore di ben 1686 agricoltori del Basso Molise, provvedimenti di liquidazione del concorso statale del 3 per cento negli interessi sui prestiti ratizzati a norma del primo comma dello stesso articolo, per una spesa complessiva di lire 15.562.688.

Si aggiunge che presso gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario, operanti nella regione, sono in corso di definizione altre operazioni di ratizzo per le quali,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

non appena possibile, sarà disposto il provvedimento di liquidazione del concorso statale nel pagamento degli interessi.

Il Ministro: RUMOR.

COLITTO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere come mai sia stata consentita l'apertura di una nuova sala cinematografica nel comune di San Salvo (Chieti) in aggiunta al cinema *Odeon*, ivi da tempo esistente; se sia vero che nel biennio 1957-58 non vi è stato l'incremento delle giornate di attività superiore al 25 per cento richiesto dal decreto ministeriale 12 maggio 1960. Con la risposta data a precedente interrogazione n. 18663 (allegato alla seduta del 10 luglio 1961) si è tenuto conto, quanto al cinema *San Vitale*, del biennio 1956-57, mentre si sarebbe dovuto tener conto del biennio 1957-58, essendo stato tale cinema aperto il 19 marzo 1957 con l'autorizzazione ad agire solo nel periodo invernale. (19630).

RISPOSTA. — Si premette, come è già stato fatto presente nella risposta data alla precedente interrogazione n. 18663, che nel 1960, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 12 maggio 1960 — che stabiliva i criteri per il rilascio dei nulla osta all'apertura di sale cinematografiche in quell'anno — dovevano tenersi presenti, per i comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti, le giornate di attività delle sale cinematografiche nei bienni 1956-57 e 1958-59.

Pertanto, essendosi verificato nel biennio 1958-59 rispetto a quello 1956-57 un incremento nelle giornate di attività del cinema del comune di San Salvo pari al 29,1 per cento — superiore a quello minimo prescritto del 25 per cento — è stato rilasciato, nel dicembre 1960, su conforme parere della competente commissione, il nulla osta alla gestione a carattere industriale del cinema parrocchiale *San Vitale* esistente nel citato comune.

In merito alla circostanza che il predetto cinema *San Vitale* sarebbe stato aperto al pubblico il 19 marzo 1957 — con la implicita conseguenza che, non avendo il locale funzionato nel 1956, il rapporto tra i bienni 1956-57 e 1958-59 non sarebbe valido e, quindi, l'incremento del 29,1 per cento nelle giornate di attività del cinema del comune sarebbe fittizio — si precisa quanto segue.

Nel luglio 1949 fu rilasciato al reverendo Piovesan il nulla osta per l'apertura di un

cinema parrocchiale in San Salvo alla via Cavour.

Nell'agosto 1951 venne autorizzato il trasferimento di tale cinema in altri locali siti alla via Savoia. Successivamente, venne rilasciato, nel febbraio 1957, il nulla osta per un ulteriore trasferimento della sala dalla sede di via Savoia ad altra in via Roma.

Infine, come già si è detto sopra, è stata autorizzata nel dicembre 1960 la gestione a carattere industriale del cinema parrocchiale di cui trattasi.

Da quanto si è esposto risulta che il cinema *San Vitale* funziona con continuità da vari anni, e da epoca di gran lunga antecedente a quella del 19 marzo 1957, sia pure in sedi diverse.

Né si può ritenere che la breve interruzione di attività eventualmente determinatasi a seguito dell'ultimo trasferimento del cinema in via Roma, autorizzato, come si è già visto, nel febbraio 1957, possa inficiare la validità dei dati sulle giornate di attività delle sale di San Salvo nei bienni 1956-57 e 1958-59, forniti dalla Società italiana degli autori ed editori, ente ufficialmente incaricato degli accertamenti in materia.

Il Sottosegretario di Stato: HELFER.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Busso (Campobasso) di una rete di fognature, per cui è prevista la spesa di lire 55 milioni. (19708).

RISPOSTA. — La domanda del comune in oggetto è stata inclusa nella graduatoria prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

La suindicata domanda sarà tenuta presente in sede di compilazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRI.

COLITTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se esista ancora una ambasciata d'Italia a Managua.

Essendo stata interessata fin dal marzo 1960 con numerose e ripetute lettere ad una vertenza tra una ditta italiana ed il governo di Nicaragua, non ha mai fatto pervenire risposta alcuna.

La stessa non ha dato evasione neppure alla lettera N.S./510474 del 21 luglio 1960, inviata per lo stesso argomento dal Ministero

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

del commercio con l'estero e sollecitata con nota urgente, trasmessa per il corriere diplomatico aereo il 3 gennaio 1961. (19884).

RISPOSTA. — La nostra ambasciata in' Managua ha svolto a tutt'oggi ripetuti interventi, sia verbali sia scritti, presso le competenti autorità locali nel tentativo di giungere ad un componimento della vertenza a cui l'interrogante si riferisce.

Per altro, presentando la questione delicati aspetti non solo tecnici ma anche politici, la nostra ambasciata non ha stimato opportuno dare comunicazione dell'azione svolta alla ditta italiana interessata nella vertenza.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come mai l'amministrazione comunale di Busso (Campobasso) mantenga in servizio da oltre quattro mesi l'impiegato straordinario signor Pinto Vittorio di Nicola, figlio di un consigliere comunale, e se ritenga intervenire, perché sia posta la relativa spesa a carico degli amministratori, che *contra legem* l'hanno determinata. (19950).

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli enti locali possono, per straordinarie esigenze di servizio, assumere personale a tempo determinato.

Nella fattispecie, l'assunzione di un impiegato straordinario, deliberata dal comune di Busso, è giustificata dalla cessazione dal servizio di un impiegato di ruolo.

La prefettura ha già interessato l'ente affinché venga bandito ed espletato, con sollecitudine, il concorso per la copertura definitiva del posto vacante.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale di commissariato militare a modificare l'elenco delle aziende regolarmente iscritte da anni tra i fornitori delle forze armate, proprio alla vigilia della gara fissata per il 29 settembre 1961, senza consentire almeno la possibilità materiale di un ricorso per eventuale revisione.

Ciò costituisce, da un lato, una ingiustificata limitazione per le aziende regolarmente iscritte, alle quali viene negata la libertà di offrire a quel commissariato, ritenuto, per ragioni di lavoro, territorialmente più adatto, e dall'altro lato, una restrizione alla normale

concorrenza contraria agli interessi dello Stato.

La pretesa che ogni azienda debba disporre di una determinata cubatura di immagazzinamento non è valida, sia perché non esplicitamente prevista dal capitolato, e sia perché ogni gara è suddivisa in lotti di modesto quantitativo, appunto per consentire ad ogni industriale di regolarsi ed offrire il quantitativo che può fornire.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere come verrà aggiudicato dalla direzione del commissariato militare di Roma il quantitativo riservato alle industrie del sud, secondo la legge del 6 ottobre 1950, n. 835, poiché le ditte invitate erano appena due. (20081).

RISPOSTA. — In ordine alla revisione dell'albo dei fornitori del commissariato militare si chiarisce che la stessa rientra nel quadro della generale revisione degli albi degli appaltatori e fornitori dell'amministrazione militare a seguito di nuove norme comuni alle tre forze armate e nessun rapporto ha, quindi, con la gara cui fa riferimento l'interrogante.

Si chiarisce poi che la prescrizione secondo la quale le ditte che aspirano a forniture di pasta alimentare devono disporre di idonei magazzini di deposito risponde alla esigenza di assicurare la possibilità di approfonditi controlli da parte dei servizi committenti.

Quanto infine alla gara riservata alle industrie del Mezzogiorno, cui allude l'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che le ditte invitate sono 21 e non 2, aggiungendo che la fornitura non è stata ancora aggiudicata, essendo in corso gara di migliororia tra le ditte che hanno presentato offerta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se le guardie giurate, che prestano servizio presso stabilimenti militari dipendenti da tale Ministero e che normalmente effettuano le loro mansioni di sorveglianza secondo turni stabiliti dalle direzioni degli stabilimenti, turni che possono cadere sia di notte sia di giorno festivo (anche infrasettimanale), abbiano diritto ad un soprassoldo o compenso particolare per le ore di servizio rientranti nelle 46 ore regolari di lavoro (di cui all'articolo 17 della legge 5 marzo 1961, n. 90, *Gazzetta ufficiale* del 14 marzo 1961, n. 65) ed eventualmente in base a quali criteri. (19140).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale in corso di registrazione, predisposto in relazione ai criteri sanciti dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, si prevede, con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale legge (29 marzo 1961), a concedere, tra gli altri, alle guardie giurate in servizio presso stabilimenti militari particolari soprassoldi per le prestazioni svolte in eccedenza o non sull'orario normale di lavoro.

Per il lavoro ordinario notturno è prevista la maggiorazione del 15 per cento della paga oraria base.

Le prestazioni rese in festività infrasettimanali sono compensate con una giornata aggiuntiva di paga.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CRUCIANI, GRILLI ANTONIO E DELFINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per sapere quali siano i motivi che ritardano le decisioni del C.I.P. intorno al prezzo delle sanse delle olive.

Gli olivicoltori italiani attendono un atto di giustizia in quanto hanno subito finora manifeste sopraffazioni con un prezzo lesivo per una vasta categoria di benemeriti e silenziosi operatori nel campo agricolo-industriale.

Gli olivicoltori, già tanto provati anche dalla gravosità fiscale e dalle gelate, vengono a subire oggi un ulteriore e non indifferente danno che accentua la già tanto manifesta e lamentata crisi in un settore dell'agricoltura.

La decisione del C.I.P. è di particolare urgenza in quanto siamo alla vigilia della campagna di lavorazione 1961-62 che comprende la raccolta delle olive, la frangitura e la consegna della sansa ai sansifici, quando ancora non si definiscono i prezzi della decorsa campagna 1960-61. (19830).

RISPOSTA. — La vertenza, sorta fra l'Unione nazionale frantoiani oleari e l'Associazione nazionale dell'industria olearia circa la validità della disdetta data il 23 dicembre 1960 dagli industriali all'accordo economico stipulato il 23 febbraio 1955 e concernente la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva, riguarda una questione di natura strettamente privata e, pertanto, ogni definitiva decisione in merito è da ritenersi di esclusiva competenza della magistratura ordinaria.

Il C.I.P. non ha, infatti, veste giuridica per adottare una decisione nel senso richiesto dai frantoiani, anche perché al suddetto

organo, a norma delle disposizioni di legge vigenti in merito, compete la determinazione dei prezzi massimi delle merci, dei servizi e delle prestazioni e non già dei prezzi minimi o a riferimento.

Si aggiunge che, nell'intento di pervenire ad una composizione transattiva della vertenza per la campagna 1960-61 e di promuovere la conclusione di un nuovo accordo economico da valere per gli anni futuri, la segreteria generale del C.I.P., a seguito anche delle vive premure rivolte da questo Ministero, si è assunto un compito di intermediazione che si proponeva di rendere possibile, con incontri diretti fra le categorie interessate, una soluzione amichevole.

Purtroppo, i numerosi tentativi in tal senso sono rimasti infruttuosi, per l'eccessivo irrigidimento degli industriali.

Allo stato delle cose, per porre fine alla grave situazione di disagio in cui versano i frantoiani, non resterebbe altra possibilità che quella di cercare una soluzione del problema in sede legislativa, dando corso alla proposta di legge n. 3034, presentata al Parlamento dal deputato Berry fin dal 20 maggio 1961, con la quale viene demandato al C.I.P. il compito di stabilire il prezzo delle sanse vergini di oliva per la campagna olearia 1960-61.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per sanare l'assurda posizione in cui si è venuto a trovare il personale appartenente alla categoria dei portieri delle case economiche ferroviarie, il quale, mentre era stato considerato — a tutti gli effetti — equiparato alla categoria degli assuntori ferroviari, con la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene ad assumere — per effetto dell'articolo 26 della predetta legge — una diversa posizione giuridica che lo priva, di fatto, dei benefici previsti per la categoria degli assuntori.

L'interrogante chiede di conoscere, in particolare, quali motivi di ordine giuridico ostino, nei riguardi di tale categoria di personale, all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'I.N.P.S. per il periodo dal 30 aprile 1952 (data in cui venne a cessare l'apposizione sui libretti delle prescritte marche assicurative) al 28 febbraio 1960 (data di entrata in vigore della legge n. 1236 del 1959)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

durante il quale gli interessati vennero sottoposti alle regolari trattenute di legge. (20022).

RISPOSTA. — La legge 30 dicembre 1959, n. 1236, indica categoricamente, all'articolo 1, i servizi delle ferrovie dello Stato che possono essere affidati in assuntoria, traendone, all'articolo 3 una formale classificazione.

L'organica disciplina dei trattamenti giuridico ed economico degli assuntori di tali servizi e, in sostanza, gli obblighi e i benefici stabiliti con tale legge per la categoria degli assuntori dei servizi classificati, trovano logica giustificazione nella stretta, tecnica connessione di tali servizi con l'esercizio ferroviario e nella conseguente importanza delle prestazioni d'opera personale che essi richiedono.

I servizi, che, come l'opera dei portieri delle case economiche delle ferrovie dello Stato, non rientrano fra quelli indicati dall'articolo 1 o non sono come questi classificabili, per la loro minima importanza, sono affidati, dall'articolo 26 della legge, alla disciplina di capitolati e convenzioni che, secondo il testo dell'articolo stesso, « ne stabiliscono le condizioni e le modalità di esecuzione, avuto riguardo alla qualità, durata ed intensità delle prestazioni richieste ».

Tale diversa disciplina prevista per tali servizi minori è spiegabile con le particolari qualità delle prestazioni ad esse connesse, qualità che arrivano a configurare perfino rapporti che, come quello dei portieri in discorso, non hanno alcuna attinenza con l'esercizio ferroviario.

Le convenzioni e i capitolati — già esistenti per talune categorie di assuntori — sono per altro in fase di riesame ai fini dell'eventuale aggiornamento delle condizioni di lavoro degli incaricati dei detti servizi.

Con decisione 25 maggio-24 giugno 1938 della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali prevista dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, fu stabilito che gli assuntori di servizi delle ferrovie dello Stato, dovendo essere ritenuti appaltatori di servizi e non prestatori di lavoro subordinato, non erano assoggettabili alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione per la invalidità, vecchiaia e superstiti — contro la tubercolosi — contro la disoccupazione involontaria).

Sulla base di tale decisione, i portieri delle case economiche delle ferrovie dello Stato, in quanto sottoposti al trattamento giuridico ed economico della categoria degli

assuntori, sono da considerare esclusi dall'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 (1° marzo 1960), dalla quale decorrono gli effetti derivanti dalla nuova posizione giuridica che verranno ad assumere in applicazione dell'articolo 26 della legge stessa.

In conseguenza, non può ovviamente farsi luogo a tale assicurazione per periodi anteriori alla suddetta data.

Ciò trova conferma nell'articolo 34 della legge citata, il quale si limita a dare efficacia assicurativa ai contributi versati nelle assicurazioni generali obbligatorie escludendo implicitamente la possibilità di versamenti per periodi pregressi al 1° marzo 1960.

Le ritenute sulle competenze dei portieri per i contributi relativi all'assicurazione di cui trattasi sono state praticate fino al dicembre 1953 e non fino al 28 febbraio 1960 come indicato dall'interrogante.

Poiché tali contributi sono stati versati all'I.N.P.S. fino al 30 aprile 1952, le ritenute posteriori a questa data saranno utilizzate per i contributi che gli interessati sono tenuti a pagare a sensi dell'articolo 26 citato, che pone l'obbligo della assicurazione in argomento.

Il Ministro: SPATARO.

CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere i motivi che ostano ad una definitiva attribuzione dei beni già di proprietà della soppressa Gioventù italiana del littorio, al fine di restituirli alle destinazioni per le quali vennero a suo tempo costruiti.

L'interrogante ricorda che il commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 agosto 1944, e l'Ente gioventù italiana, successivamente costituito con decreto luogotenenziale 24 gennaio 1947, n. 457, avevano l'esclusivo compito di formare il piano di ripartizione dei beni della ex G.I.L., e provvedere intanto alla gestione di liquidazione del suo patrimonio. Viceversa da allora l'Ente gioventù italiana opera, di fatto, come ente pubblico tuttora vivo e vitale, impedendo la razionale utilizzazione delle notevoli attrezzature di cui ancora dispone da parte della scuola, ai fini dell'educazione fisica e sportiva della gioventù. Tali attrezzature in gran parte cadono invece in rovina o

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

vengono progressivamente alienate, e pertanto sottratte alla loro destinazione legittima.

Contro tale stato di cose sono rimasti inoperanti tanto i chiari pronunciamenti parlamentari (ordini del giorno accettati dal Governo durante la discussione dei bilanci della pubblica istruzione in Senato nel marzo 1954 ed ottobre 1955; ordine del giorno votato alla unanimità della V Commissione del Senato il 17 luglio 1956), quanto la sentenza della Corte costituzionale (n. 68 del 22 dicembre 1959), con la quale si afferma che il commissariato G. I. è solo preposto alla gestione di liquidazione del patrimonio della ex G.I.L., in attesa della attribuzione definitiva delle singole unità che lo compongono (e di cui sono destinatari legittimi il Ministero della pubblica istruzione e quello della difesa, ai sensi del regio decreto-legge 3 agosto 1943, n. 704).

L'interrogante vorrebbe pertanto conoscere quanto si dovrà ancora aspettare, perché i beni della ex G.I.L. vengano definitivamente restituiti all'educazione fisica e sportiva della gioventù, attraverso la loro attribuzione all'amministrazione della pubblica istruzione. (20124).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri », presentato al Senato della Repubblica con il n. 94, già prevede — conformemente a quanto richiesto dall'interrogante — che le attribuzioni attualmente spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi della Gioventù italiana siano devolute al Ministero della pubblica istruzione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

CUCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia stata responsabilmente autorizzata, nel telegiornale delle 20,30 del 25 luglio 1961, così come è stata ammannotata, la commemorazione di detta data, apparsa a molti inopportuna e faziosa, che dava poco pedagogico rilievo agli scalpellamenti di monumenti e di insegne e alla decapitazione di un mezzo busto di bronzo, e che conteneva, con edificazione di molti telespettatori, finanche un marchiano errore storico-geografico, scambiando Ventotene con Campo Imperatore; e se, accertato quanto sopra, riterranno di dover adottare adeguati provvedimenti. (19373).

RISPOSTA. — Interessata al riguardo, la società concessionaria R.A.I. ha precisato che la breve rievocazione di cui sopra si proponeva soltanto di ricordare un evento ormai passato alla storia.

Il servizio — necessariamente sintentico per poter essere inserito nella trasmissione del telegiornale — si è avvalso di materiale cinematografico di carattere esclusivamente documentaristico comprendente, fra l'altro, riprese filmate di scalpellamenti di monumenti e di insegne del passato regime.

Il breve inserto filmato era poi illustrato da un testo parlato redatto con criteri obiettivamente informativi.

Circa l'« errore storico-geografico », la R.A.I. ha precisato che la trasmissione non contiene inesattezze, in quanto, per il limitato tempo a disposizione, sono state riassunte le vicende di quella giornata ricordando solo l'arresto di Mussolini avvenuto a Roma e la sua destinazione finale a Campo Imperatore, senza menzionare le altre località del periodo della sua prigionia.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: SPALLINO.

CUTTITTA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se — in considerazione del fatto che i militari delle capitanerie di porto esercitano funzioni di polizia marittima — ritenga equo estendere loro l'indennità di alloggio di cui beneficiano i militari dell'arma dei carabinieri, quelli del corpo delle guardie di finanza e quelli della pubblica sicurezza. (18743).

RISPOSTA. — Si informa l'interrogante che, attesi i riflessi d'ordine finanziario che comporterebbe l'accoglimento della richiesta dell'interrogante, si è ritenuto opportuno conoscere sulla questione il pensiero del Ministero del tesoro.

Al riguardo tale dicastero ha osservato quanto segue:

l'istituzione dell'indennità di alloggio, peculiare dei corpi di polizia (arma dei carabinieri, corpo della guardia di finanza, corpo delle guardie di pubblica sicurezza), trovò a suo tempo fondamento e giustificazione nell'obbligo che hanno i militari di detti corpi di alloggiare in caserma e nell'obbligo che ha l'amministrazione di approntare gli occorrenti alloggi nelle caserme oppure, in caso di assoluta mancanza di alloggi in caserma, di provvederli altri in prossimità della caserma stessa. E ciò al fine di consentire sempre la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

immediata disponibilità delle forze di polizia in caso di urgente necessità, anche nelle ore di riposo.

Quale alternativa all'obbligo che l'amministrazione ha di provvedere agli alloggi, il regolamento del 1892 per l'istituzione ed il servizio dell'arma dei carabinieri dava facoltà, ove ciò fosse stato ritenuto più opportuno, di lasciare agli ufficiali, nel caso di assoluta mancanza di alloggi in caserma, il carico dell'alloggio, salvo a corrispondere agli interessati apposita indennità.

Quanto sopra dimostra chiaramente che le finalità dell'indennità di alloggio sono del tutto particolari e strettamente legate alle specifiche esigenze di servizio dei corpi di polizia, esigenze che non sembra possano essere invocate per l'estensione dell'indennità stessa agli ufficiali ed ai sottufficiali delle capitanerie di porto, inquadrati, rispettivamente, nei ruoli degli ufficiali della marina militare e nelle categorie del C.E.M.M.

La circostanza segnalata dal proponente, e cioè che il personale della capitanerie di porto esercita funzioni di polizia marittima, non appare sufficientemente a giustificare la corresponsione dell'indennità di alloggio anche a tale personale. E ciò perché dette funzioni, come quelle di polizia mineraria, veterinaria, sanitaria, mortuaria, ecc., pertinenti ad altre categorie di personale, non sono annoverabili fra quelle di pubblica sicurezza, proprie dei corpi di polizia.

È da considerare, inoltre, che la polizia marittima nei porti è espletata, oltre che dalla pubblica sicurezza (specialità di frontiera marittima), dall'arma dei carabinieri e dalla guardia di finanza (personale del naviglio).

Pertanto, oltre a mancare dei necessari presupposti di fatto — disimpegno di un servizio di pubblica sicurezza — la corresponsione dell'indennità di alloggio al personale delle capitanerie di porto non potrebbe non essere invocata da tutte le altre categorie di personale che assolvono gli altri compiti di polizia sopra indicati, con notevoli riflessi sul bilancio dello Stato.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato dei gravi danni subiti dalle colture dell'agro di Locorotondo (Bari) il giorno 8 luglio 1961.

L'interrogante è informato che la pioggia alluvionale, il vento e la grandine hanno

particolarmente colpito i vigneti delle contrade Sant'Elia, Pellegrini, Caracciolo, Cinquenoci, ecc.

L'interrogante chiede se si ritenga opportuno di dover applicare senza indugio le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali. (19163).

DE CAPUA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se siano stati accertati i danni delle colture nelle campagne di Gioia del Colle (Bari) a causa delle recenti grandinate.

L'interrogante è informato che sono stati danneggiati uliveti, mandorleti e vigneti a tendone delle contrade Le Reni, Marchesana, Vicolo Indellicati, Canale, Macchie del Campo, Monte Sannace, Terzi, Castiglione, Lago Scalcione, Vicolo Murgia, Coticcia, Santomola, ecc.

L'interrogante chiede di conoscere le provvidenze adottate e ancora da adottare a favore dei coltivatori diretti e degli agricoltori danneggiati, in particolare se i ministri non ritengano di disporre quanto previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone danneggiate dal maltempo. (19408).

RISPOSTA. — L'ispettorato agrario di Bari ha riferito che il temporale dell'8 luglio 1961 ha causato, nel territorio del comune di Locorotondo, una perdita alla produzione prevedibile valutabile mediamente dal 40 al 70 per cento per la coltura della vite, su circa 350 ettari, e di modesta entità alle colture del mandorlo e dell'olivo.

In merito al temporale verificatosi il 20 luglio successivo nel territorio del comune di Gioia del Colle, lo stesso ispettorato ha comunicato che detta avversità, pur avendo interessato quasi tutto l'agro del comune, ha in particolare colpiti i terreni vitali delle località Reni, Nardulli, Laura delle Vigne e Canali.

Le perdite del prodotto, però, per la quasi totalità della superficie colpita, sono state di trascurabile entità.

Va, infatti, considerato che soltanto in 10 ettari dei 430 interessati il danno è stato del 35-40 per cento, mentre esso non ha superato il 30 per cento in altri 90 ettari.

Di lieve entità sono anche risultati i danni alle produzioni in atto delle altre colture (olivo, mandorlo, fruttiferi, foraggere, ortive, ecc.).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

In considerazione di ciò, nessun intervento si è reso necessario per i danni causati nel territorio del comune di Gioia del Colle.

Per il comune di Locorotondo, invece, l'amministrazione finanziaria ha disposto accertamenti in ordine alla entità dei danni causati ai possessori di fondi rustici dalla grandinata dell'8 luglio, al fine di esaminare se si rendano applicabili le disposizioni agevolative all'uopo previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per quanto concerne i possibili interventi di competenza di questo Ministero, s'informa che il territorio del comune medesimo è stato compreso tra le zone agrarie nelle quali, con decreto interministeriale del 5 settembre 1961, gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento della produzione prevedibile totale, a causa di eccezionali avversità atmosferiche.

Si ricorda, poi, che gli agricoltori danneggiati possono sempre provvedere alle necessità di conduzione aziendale facendo ricorso ai prestiti agrari di esercizio, a tasso d'interesse non elevato, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario. Come pure, gli agricoltori medesimi possono giovare, a norma della legge 20 ottobre 1960, n. 1254, del concorso dello Stato agli interessi su nuovi prestiti di esercizio che saranno loro concessi con proprie disponibilità dai predetti istituti ed enti. Per l'applicazione della citata legge questo Ministero ha assegnato alla provincia di Bari la somma di 12 milioni di lire, che consente di sussidiare operazioni di credito agrario di esercizio per l'ammontare complessivo di 425 milioni di lire.

I coltivatori maggiormente danneggiati saranno infine tenuti particolarmente presenti dall'ispettorato agrario, nella prossima campagna agraria, in sede di concessione del contributo dello Stato nella spesa per l'acquisto di sementi selezionate e di distribuzione gratuita di sementi ortive e foraggere, in applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga necessario dare disposizioni al prefetto di Pescara affinché convochi d'autorità, a norma della legge comu-

nale e provinciale, il consiglio provinciale di Pescara per la discussione del bilancio preventivo del 1961.

Tale convocazione è infatti da mesi continuamente dilazionata per motivi meramente politici, che non possono sovrapporre ulteriormente il rispetto delle norme amministrative e delle garanzie democratiche. (20089).

RISPOSTA. — Il prefetto di Pescara, dopo ripetuti solleciti rimasti infruttuosi, ha formalmente diffidato l'amministrazione provinciale a provvedere d'urgenza alla deliberazione del bilancio preventivo, assegnandole, al riguardo, un preciso termine, scaduto il quale non mancherà, se del caso, di adottare le necessarie misure a norma di legge.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE MARSANICH. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga opportuno modificare e rendere meno rigida la concessione data alla società Terni di tutto il territorio del demanio marittimo del litorale tirreno, dal lido di Ostia a Capalbio, per lo sfruttamento della magnetite contenuta nelle sabbie marine.

Questa concessione monopolistica danneggia le tre province di Roma, Viterbo e Grosseto, rendendo impossibile l'attività di numerose aziende artigianali, che usano le sabbie per costruzioni edilizie, e toglie il lavoro a molti operai di una zona che si trova in depresse condizioni economiche. (19995).

RISPOSTA. — I permessi per la ricerca e le concessioni per lo sfruttamento dei minerali di ferro (magnetite) contenuti nelle sabbie marine non vengono rilasciati dall'amministrazione marittima, ma — trattandosi di concessioni minerarie assentite ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni — dall'amministrazione delle miniere.

La concessione cui si riferisce l'interrogante è stata pertanto rilasciata, nella propria competenza, dal Ministero dell'industria e del commercio.

Per le estrazioni di minerali ferrosi dalle spiagge demaniali viene a configurarsi, infatti, una particolare duplice competenza — dell'amministrazione mineraria e di quella marittima — nel senso che le concessioni di ricerca e di sfruttamento di tali minerali ricadono sotto l'imperio del sopra citato regio decreto n. 1443, mentre le conseguenti occupazioni di aree demaniali marittime — per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

installazioni di macchinari, di depositi, di binari decauville, ecc. — vengono regolarizzate a mezzo di concessioni demaniali marittime a norma degli articoli 30 e seguenti del codice della navigazione.

Sotto il profilo finanziario poi i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di sfruttamento sono tenuti a pagare oltre al « diritto proporzionale » previsto dall'articolo 9 del citato regio decreto, anche i normali canoni demaniali marittimi per l'occupazione del suolo. I concessionari sono inoltre tenuti a pagare il canone previsto dall'articolo 55 del regolamento al codice della navigazione soltanto se estraggono, oltre ai materiali ferrosi, anche sabbie sterili, vale a dire se i concessionari stessi non effettuano *in loco* la separazione delle sabbie ferrifere da quelle sterili, ma asportano insieme i due tipi di sabbia effettuandone in seguito la separazione.

A tale riguardo sono, da tempo, intercorse intese fra il Ministero della marina mercantile e quelli dell'industria e del commercio e delle finanze, in base alle quali è stato convenuto che il rilascio da parte dell'amministrazione mineraria di concessioni per ricerca ed estrazione di sabbie ferrifere è subordinato al preventivo accertamento da parte di quella marittima che tali concessioni non siano incompatibili con le esigenze marittime in genere e con quelle attinenti alla conservazione del buon regime delle spiagge in particolare.

Ciò premesso, informo l'interrogante che la concessione cui egli si riferisce non può risultare dannosa alle aziende artigianali che prelevano la sabbia marina per gli usi edilizi. In quanto la concessione stessa consente alla società Terni di estrarre esclusivamente la magnetite — presente soltanto, in piccoli quantitativi, in determinate zone — e non le sabbie sterili, cioè non ferrifere, destinate all'edilizia ed agli altri usi, per le quali vengono rilasciate, a terzi, regolari concessioni da parte delle competenti capitanerie, sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano.

Il Ministro: JERVOLINO.

DE MARTINO CARMINE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di apportare un ritocco al sussidio a carattere continuativo di cui — nella misura di lire 7.500 a semestre, e già comprensive di precedente deliberato aumento — è intestatario, unitamente ai suoi germani, il signor Giuseppe De Stefano, di Amalfi (Salerno), in quanto

« discendente di danneggiato e benemerito politico del Risorgimento nazionale ».

Indubbiamente il ministro avvertirà l'enorme e contrastante divario tra la motivazione del sussidio semestrale continuativo e la esiguità della somma erogata, certamente inferiore alle spese di registrazione e postali che esso comporta; per cui, se non è possibile far luogo ad un dignitoso e congruo aggiornamento, sarebbe preferibile sopprimere il sussidio stesso, per risparmiare all'intestatario, ed alla sua intera cointeressata famiglia — specialmente nella ricorrente atmosfera delle celebrazioni centenarie dell'Unità d'Italia — l'amarezza di continuare a constatare come siano neglette e deprezzate le benemeritenze politiche del Risorgimento nazionale. (20099).

RISPOSTA. — A ciascuno dei sei nipoti di De Stefano Antonio, patriota e danneggiato politico, viene concesso un assegno annuo continuativo di lire 15 mila.

Tali provvidenze, per il cui pagamento vi è apposito stanziamento in bilancio di sole lire 1.200.000, non hanno mai avuto carattere di assegno alimentare, ma natura di riconoscimento morale, a simiglianza degli assegni annessi alle ricompense al valor militare.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga, in base alle leggi vigenti, compatibile la presenza nella giunta provinciale amministrativa di Foggia di un elemento che ricopra la carica di amministratore di un ente sottoposto alla vigilanza della giunta provinciale amministrativa stessa. (19465).

RISPOSTA. — Non risulta che alcuno dei componenti la giunta provinciale amministrativa di Foggia ricopra la carica di amministratore di ente sottoposto alla vigilanza della giunta stessa.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono al pagamento dell'indennizzo per l'immobile abbandonato in Capodistria da Padovan Paolina, vedova Mamolo. (18946).

RISPOSTA. — La pratica riguardante l'indennizzo per l'immobile abbandonato nella Zona B di Trieste dalla signora Padovan Paolina vedova Mamolo, è stata definita.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

La competente commissione interministeriale ha concesso alla signora Padovan Paolina un indennizzo definitivo di lire 2.490.000.

La deliberazione concessiva è stata inviata alla intendenza di finanza di Roma per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono alla concessione della pensione di reversibilità in favore della signora Bagliacca Maria, figlia di Caraffa Alfio, deceduto in attività di servizio (posizione n. 04669-Divisione 2^a P.O. ES.). (19643).

RISPOSTA. — La pratica cui si riferisce l'interrogante è stata definita ed il relativo decreto di concessione della pensione di reversibilità è in corso di perfezionamento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali difficoltà si oppongono al sollecito esame del ricorso presentato dal maresciallo maggiore di artiglieria Nodari Odoardo, in pensione dal 1^o luglio 1957, relativamente al computo dell'anzianità di servizio. (decreto ministeriale n. 3541 — posizione numero 02008 in data 9 dicembre 1960). (19644).

RISPOSTA. — La posizione pensionistica del sottufficiale cui si riferisce l'interrogante fu a suo tempo definita in conformità di quanto disposto dalla legge 3 aprile 1958, n. 472.

È ora in corso di esame l'esposto presentato dall'interessato ai fini dell'eventuale applicazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, che ha modificato la citata legge 3 aprile 1958, n. 472, ampliando, tra l'altro, la sfera dei servizi valutabili.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di far conoscere quali siano i motivi « di varia natura » per cui non si è « ritenuto » accogliere la richiesta di rinnovo della riserva di caccia di cui alla ministeriale del 15 settembre 1961, n. 72972. (19711).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha ritenuto di accogliere la domanda di rinnovo della riserva di caccia a favore del signor De Puppi (Udine: 40) perché la riserva

stessa non può pienamente assolvere alla sua funzione, a causa dell'esistenza, nel suo comprensorio, di vari terreni liberi alla caccia, in quanto appartenenti a proprietari non consenzienti, e perché nella provincia di Udine già sono costituite numerose riserve che sottraggono vasto territorio alla libera caccia.

Ha infine concorso a tale determinazione il fatto che gli stessi terreni aveva chiesto di costituire in riserva (come ha poi costituito a norma dell'articolo 67 del testo unico sulla caccia), il comune di San Giovanni al Natissone, per cui si è ritenuta più consona agli interessi generali, una riserva comunale anziché quella di un privato.

Il Ministro: RUMOR.

DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei danni gravissimi che la grandinata dell'8 luglio 1961 ha provocato alle aziende agricole del teramano, in special modo dei comuni di Notaresio, Castellalto, Canziano, Teramo, Campoli, Torricella e Rocca Santa Maria.

Per conoscere i provvedimenti adottati in favore dei mezzadri, dei fittavoli e dei piccoli coltivatori diretti, i quali, per aver subito perdite fino al 90 per cento del reddito derivante dai loro raccolti, versano in gravissime condizioni economiche, con grave pregiudizio finanche al normale sviluppo produttivo delle aziende stesse. (19169).

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero ha preso l'iniziativa di far inserire nel disegno di legge concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali, già all'esame del Parlamento, un'apposita autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o da calamità naturali verificatesi successivamente al 13 agosto 1960. Pertanto, questo Ministero medesimo, non appena potrà disporre dei fondi sull'accennata autorizzazione di spesa, esaminerà debitamente anche la situazione delle aziende agricole dei comuni del teramano, che hanno avuto i prodotti e le colture danneggiati dal nubifragio dell'8 luglio 1961, per accertare se e quali delle provvidenze previste dalla citata legge potranno essere poste in atto a favore delle aziende medesime, avuto riguardo alla natura e alla entità dei danni.

Intanto, gli agricoltori danneggiati possono far fronte alle necessità della conduzione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

aziendale e al ripristino delle colture arboree e arbustive eventualmente distrutte o danneggiate facendo ricorso ai prestiti di esercizio, a tasso non elevato, e ai mutui trentennali di miglioramento fondiario, col concorso statale del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, previsti dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Questa legge, come è altresì noto, all'articolo 8, secondo comma, consente pure di ottenere, in caso di mancato o insufficiente raccolto, la proroga, fino a un anno, della scadenza delle esposizioni eventualmente in corso e derivanti da operazioni di credito agrario di esercizio contratte con istituti od enti che esercitino il credito agrario.

S'informa, poi, che il territorio dei comuni di Teramo, Campoli e Castellalto è compreso tra le zone agrarie nelle quali, con decreto interministeriale 5 settembre 1961, emesso da questo Ministero in applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 838, i predetti istituti ed enti vengono autorizzati a prorogare fino a 24 mesi la scadenza delle operazioni di credito di esercizio effettuate con aziende agricole che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante la primavera-estate del corrente anno.

Infine, nella prossima campagna agraria, i coltivatori maggiormente danneggiati saranno tenuti particolarmente presenti dall'ispettorato agrario di Teramo, in sede di concessione dei contributi nella spesa per l'acquisto di sementi ortive e foraggere, ai sensi della legge 10 ottobre 1958, n. 1094.

Il Ministro: RUMOR.

FARALLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le ragioni che hanno provocato il divieto ai minori di 16 anni di assistere alle proiezioni del film *Un giorno da leoni*.

Si tratta di una esemplare vicenda che mette in luce un episodio della lotta antifascista in modo intelligente, vero e umano e proprio per questo, anziché essere vietato, dovrebbe invece entrare anche nelle scuole per educare i giovani, facendo loro conoscere una parte nobilissima della nostra storia civile.

A giudizio dell'interrogante il provvedimento proibitivo denuncia una mentalità fascista e borbonica che non si addice allo spirito e all'azione del ministro del turismo e dello spettacolo. (19649).

RISPOSTA. — Su conforme parere della commissione di revisione cinematografica di secondo grado è stato accolto il ricorso proposto dalla ditta produttrice per ottenere la revoca della condizione del divieto di visione ai minori degli anni sedici, apposta in un primo tempo dalla commissione di primo grado, ai sensi dell'articolo 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al nulla osta di proiezione in pubblico del film *Un giorno da leoni* a causa di alcune scene (raffiguranti l'uccisione di un milite della cosiddetta repubblica sociale e partigiani impiccati che penzolano da un muro) ritenute suscettibili di impressionare i minori.

Il provvedimento di revoca del divieto suddetto, naturalmente subordinato alla attenuazione delle scene di cui sopra, è stato comunicato alla ditta interessata in data 3 novembre 1961.

Il Sottosegretario di Stato: HELFER.

FERRARI PIERINO LUIGI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se — in relazione all'aumento che si è recentemente avuto della tariffa per il porto d'armi, portata da lire 6.172 annue a lire 20 mila — ritengano opportuno fare delle distinzioni tra porto d'armi per uso sportivo e per diletto e porto d'armi per difesa.

Quanto sopra in relazione al fatto che numerose categorie di persone, come i commercianti in gioielleria per i quali la pistola è un'arma necessaria di difesa preventiva, sono state duramente colpite dal provvedimento adottato.

L'interrogante chiede di sapere cosa intendano fare i ministri per ovviare a questo stato di cose. (19074).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i modelli che devono essere usati per il rilascio delle licenze di porto d'armi, sono quelli annessi al regolamento stesso. Sui detti modelli è espressamente previsto che il porto delle armi in questione viene consentito esclusivamente per difesa personale.

Non riesce, pertanto, possibile istituire diversi tipi di licenze per porto d'armi corte da fuoco, perché a tal fine occorrendo nuovi modelli, si renderebbe necessario modificare le vigenti disposizioni.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

FIUMANO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere quali interventi siano stati disposti nel confronto delle società esercenti industria elettrica e di quelle telefoniche, intesi ad ottenere l'esatta applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

L'interrogante, in particolare, desidera conoscere gli interventi operati nei confronti della S.E.C. (Società elettrica per la Calabria) e della S.E.T. (Società esercizi telefonici in Calabria). (18936).

RISPOSTA. — In base alle risultanze degli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, la società S.E.C. ha provveduto a rivedere la propria organizzazione, con l'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Ha anzitutto rivalutato i compensi del personale, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del C.C.L. del 24 ottobre 1958, che, specie in centri di secondaria importanza, svolge incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazioni. Detti incarichi sono affidati mediante « lettera di incarico » e con locazione di opera personale e diretta (articolo 2222 del codice civile).

Le principali lamentele sino ad oggi pervenute nel settore elettrico riguardano proprio dette « lettere d'incarico » e ciò principalmente perché la società, in linea di massima, ha evitato di dare a detti « incaricati » i piccoli lavori di manutenzione, installazione e riparazione per il passato affidati agli stessi « a misura » (contratto d'opere). Tali lavori, infatti, sono stati affidati ora dalla S.E.C. a propri dipendenti o a ditte appaltatrici.

Il provvedimento ha creato malcontento tra gli interessati, alcuni dei quali hanno avanzato diversi esposti che il competente ispettorato si riserva di esaminare caso per caso.

La società, inoltre, ha aggiornato ed adeguato i contratti di appalto di lavori o servizi al disposto dell'articolo 3 della legge n. 1369, assumendo l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e riservandosi un attento controllo mensile sul trattamento economico ed assicurativo praticato dalla ditta appaltatrice ai propri dipendenti.

Per quanto concerne il settore telefonico, si comunica che la società S.E.T. sta provvedendo all'assunzione del personale già adetto ai posti telefonici periferici, prima gestiti in appalto.

Il disappunto manifestato da alcuni lavoratori è dovuto alle esclusioni operate dalla

S.E.T. a seguito dell'esito negativo delle visite mediche di controllo, effettuate di norma dall'E.N.P.I. nonché al fatto che il personale come sopra assunto viene sottoposto ad un periodo di prova.

La S.E.T., inoltre, commette lavori in appalto alla società S.I.E.L.T.E., i cui dipendenti hanno reiteratamente manifestato, con richieste, segnalazioni e scioperi, la loro aspirazione ad essere assunti dalla società S.E.T., sostenendo la inammissibilità degli appalti di cui sopra.

Dai numerosi contatti avuti a tale riguardo, è risultato che trattasi di problema assai complesso in quanto occorre distinguere e valutare, di volta in volta, la natura dei singoli lavori, onde accertare se rientrino o meno nella legge stessa.

A tal fine l'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria (come pure gli altri organi di vigilanza nella cui giurisdizione operano le predette società) ha effettuato le dovute indagini diffidando la S.E.T. alla esatta osservanza della legge.

Si fa presente, infine, che con circolare del 10 luglio 1961, n. 19, sono state diramate precise istruzioni agli organi di vigilanza perché svolgano un'azione particolarmente attenta e tempestiva, denunciando all'autorità giudiziaria le infrazioni alla normativa di cui trattasi.

Il Ministro: SULLO.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di dover accogliere l'istanza presentata nel dicembre 1960 dal comune di Nicastro (Catanzaro) tendente ad ottenere il finanziamento, coi benefici di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 29 luglio 1957, n. 634, delle opere di rifacimento della rete urbana delle fognature.

L'interrogante si permette far presente l'inderogabile necessità di provvedere, per ragioni di igiene pubblica, ai predetti lavori cui è interessata una popolazione di circa 40 mila abitanti. (19722).

RISPOSTA. — Al comune di Nicastro è stato già promesso, in data 4 settembre 1961, il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla occorrente spesa di lire 95 milioni per la costruzione della rete idrica e fognante.

Non appena il suindicato comune avrà provveduto a presentare gli atti tecnico-proget-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

tuali relativi ai lavori di cui trattasi, verranno adottati, ove nulla osti, gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

FODERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se consti ai competenti organi di controllo che nel comune di Joppolo, a seguito di un contratto di compravendita tra privati cittadini, sarebbe stata venduta l'acqua che serviva ad alimentare la pubblica fontana di contrada Perruccio.

L'interrogante si permette di far rilevare che i cittadini della contrada Perruccio si sono rivolti, con esposto scritto, al sindaco del comune, che però non ha ritenuto — almeno finora — di dover adottare alcun provvedimento.

Considerato il grave stato di disagio di quegli abitanti, che non possono più attingere acqua dalla pubblica fontana, scorrendo adesso, per quanto sopra esposto, in quantità limitatissima, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare per venire incontro alle giuste aspettative degli interessati e per tutelare il patrimonio comunale. (20182).

RISPOSTA. — La prefettura di Catanzaro ha interessato l'amministrazione comunale di Joppolo in ordine alla questione che forma oggetto dell'interrogazione e si è riservata di promuovere l'intervento del genio civile per gli accertamenti del caso, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

FOSCHINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quante e quali commesse estere per costruzioni navali e per quali importi in dollari ed in lire siano state eseguite, durante ciascun anno finanziario a partire dal 1953 ad oggi, dall'industria cantieristica italiana, statale e privata, in virtù dell'utilizzo dei fondi in lire delle società cinematografiche statunitensi bloccati ed intrattenuti presso la banca d'America e d'Italia nei « conti speciali cinematografia », utilizzo effettuato mediante svincolo dei predetti fondi da parte della direzione generale delle valute, ed attribuzione o direttamente ad ambedue le industrie cantieristiche italiane, sia statale sia privata, oppure alla sola cantieristica statale e da questa redistribuiti, per appositi accordi con l'industria cantieristica privata. (20301).

RISPOSTA. — Le importazioni di film americani sono state regolate, a partire dal 1° luglio 1951, da accordi cinematografici stipulati a seguito di intese raggiunte di volta in volta tra l'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini (A.N.I.C.A.) di Roma e la Motion pictures export association of America (M.P.E.A.A.) di New York.

Tali accordi stabiliscono che il pagamento degli importi dovuti ai fornitori esteri sia regolato in lire italiane da versare in appositi conti esteri denominati « conti speciali cinematografia ». Le disponibilità dei « conti » predetti possono essere utilizzate per spese di lavorazione di film esteri in Italia, per partecipazioni in produzioni italiane, per l'acquisto dei diritti di sfruttamento all'estero di film italiani, per spese di viaggio e di soggiorno in Italia dei dirigenti e funzionari qualificati delle case intestatarie ed, infine, per costruzione di alberghi od altri importanti lavori di interesse nazionale nonché per nuove costruzioni navali.

Queste ultime possibilità di utilizzo dei « conti » in parola erano, per altro, limitate ad importi non eccedenti il 60 per cento dei fondi giacenti all'atto dello sblocco.

Dal 1953 al 1959 sono state concesse — per il finanziamento di nuove costruzioni navali — n. 29 autorizzazioni di sblocco per un importo complessivo di lire italiane 20.228.086.852.

Le autorizzazioni stesse sono state rilasciate in massima parte alla società Finmeccanica, in un primo tempo per considerazioni di opportunità che consigliavano di non frazionare le concessioni fra vari enti, e poi perché la predetta società, per le garanzie che offriva, aveva ottenuto dalla Motion pictures export association of America (M.P.E.A.A.) l'esclusiva per tali operazioni.

La Finmeccanica provvedeva poi a ripartire gli importi assegnatili, attribuendone il 75 per cento ai cantieri aderenti al gruppo I.R.I. ed il 25 per cento a quelli privati.

Come si è sopra accennato, le ultime autorizzazioni per sblocco di disponibilità dei « conti speciali cinematografia » di pertinenza U.S.A. sono state rilasciate nell'anno 1959. Il motivo della mancata presentazione di nuove richieste è da attribuirsi al fatto che, nel settembre 1960, si è disposta la liberazione della quota 60 per cento dei « conti » predetti, che ha tolto interesse ad ulteriori operazioni del genere.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MARTINELLI.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

FRANCO RAFFAELE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le misure adottate o che intendano adottare a tutela dei nostri emigrati in Australia, disoccupati e rinchiusi nel campo di Bonegilla, che hanno partecipato alle note manifestazioni per ottenere lavoro ed indumenti e che per questo sono stati caricati dalla polizia locale. (19175).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri non ha mancato di dare ogni assistenza ai nostri emigranti che nel campo di Bonegilla hanno partecipato alle note manifestazioni. Difatti, per i cinque che erano stati fermati dalla polizia ne è stato ottenuto l'immediato rilascio col versamento della dovuta cauzione da parte del nostro consolato. Inoltre essi sono stati assistiti nel procedimento giudiziario che né è seguito e che, come è noto, si è concluso con la loro assoluzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: SORCHI.

GIORGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che con deliberazioni del 18 ottobre 1960, nn. 841, 843, 844, 845, 846 e 847 e del 29 novembre 1960, n. 968, la giunta provinciale de L'Aquila ha provveduto all'acquisto dei mobili occorrenti all'arredamento della nuova sede degli uffici amministrativi centrali, per l'importo complessivo di lire 14.222.400.

Tutte le deliberazioni anzidette sono state adottate in dispregio delle seguenti norme di legge:

1°) Dell'articolo 121 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, che attribuisce alla competenza del consiglio provinciale la stipulazione dei contratti di importo superiore a lire 2.500.000.

Per evitare siffatta competenza la giunta provinciale è ricorsa allo spezzettamento artificioso della partita, in tante deliberazioni, in modo che ciascuna di esse non superasse il predetto limite di lire 2.500.000, previsto dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1168. Infatti, trattasi, nella fattispecie, di un'unica fornitura, destinata all'arredamento di un solo edificio provinciale, ove hanno sede i soli uffici amministrativi.

2°) Dell'articolo 43 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, cui fa espresso richiamo l'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934,

n. 383, in base al quale « quando il fornitore sia la medesima persona e la fornitura ed i lavori parzialmente descritti formino sostanzialmente parte di una sola prestazione non si ammette alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti ».

3°) Dell'articolo 140 del testo unico anzidetto perché, anziché con l'asta pubblica si è proceduto all'acquisto per mezzo della trattativa privata senza che ricorressero, nel caso, né fossero state in alcun modo dimostrate le circostanze eccezionali, l'evidente necessità e la convenienza, richiesti dalla legge medesima.

Per i motivi anzidetti, l'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro, ai sensi dell'articolo 288 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, ritenga opportuno provocare l'annullamento di ufficio di tutte le citate deliberazioni per le violazioni di legge che esse contengono e, conseguentemente, di disporre che sia instaurato a carico degli amministratori, che hanno partecipato alle deliberazioni relative, il giudizio di responsabilità previsto dagli articoli 261 e seguenti del più volte citato testo unico del 1934. (19977).

RISPOSTA. — Nella fornitura dei mobili occorsi per l'arredamento degli uffici amministrativi dell'amministrazione provinciale dell'Aquila non si riscontrano i gravi ed attuali motivi di interesse pubblico, necessari per promuovere l'annullamento di ufficio dei relativi atti, perché, in effetti, i prezzi praticati dalle ditte fornitrici furono riconosciuti congrui dall'ufficio tecnico erariale.

Non è il caso, d'altra parte, di sollevare la questione di responsabilità degli amministratori perché, secondo la recente giurisprudenza della Corte dei conti, non vi è responsabilità quando l'ente non ha riportato danno danno dall'operato degli amministratori.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

GITTI E TOGNI GIULIO BRUNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il numero delle licenze da caccia, rinnovate o rilasciate per la prima volta nell'annata venatoria in corso.

La richiesta è fatta in relazione agli affdamenti avuti da parte del ministro delle finanze, al momento dell'aumento della tassa di concessione delle licenze da caccia, che prospettavano la possibilità d'un riesame del provvedimento quando si fosse in grado di valutare i dati relativi alle ripercussioni nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

settore produttivo nonché in quello degli appassionati dello sport della caccia. (19847).

RISPOSTA. — Dal 1° luglio al 30 settembre 1961 sono state rinnovate n. 214.705 licenze di porto di fucile anche per uso di caccia e ne sono state rilasciate per la prima volta n. 31.455.

È, per altro, da tenere presente che a decorrere dal 16 luglio 1960 la validità delle licenze di porto di fucile è stata portata a tre anni.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ISGRO' — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quale azione urgente intenda svolgere per disporre la più sollecita sistemazione e bitumazione delle strade che collegano il Campidano di Oristano e la zona di Ghilarza alla Barbagia in Sardegna, tenendo presente l'intransitabilità delle medesime nel tratto Ollastra-Simaxis-Sorgono e Tadasuni-Neoneli come da precisa istanza presentata recentemente da 18 sindaci di comuni della zona.

Si richiamano a tal fine non soltanto le esigenze urgenti di carattere economico e sociale ma anche quelle di sicurezza delle campagne. (19505).

RISPOSTA. — Per il completamento delle strade che collegano Oristano-Ollastra-Simaxis-Sorgono-Ghilarza-Tatasuni-Neoneli questo Ministero ha recentemente promesso all'amministrazione provinciale di Cagliari il contributo statale di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla occorrente spesa di lire 200 milioni.

Inoltre come già fatto presente in risposta ad analoga precedente interrogazione (allegato alla seduta del 10 luglio 1961), la strada « del Tirso e del Mandrolisai », che collega il Campidano di Oristano con Simaxis e Sorgono, è compresa nell'elenco delle strade da statizzare ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 122, ed approvato con decreto ministeriale 27 marzo 1959, n. 1014.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

ISGRO'. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per il futuro per evitare il ripetersi di gravissimi incidenti, spesso mortali per gli spettatori durante le corse automobilistiche come quello accaduto il 10 settembre 1961 all'autodromo di Monza. (19576).

RISPOSTA. — In conseguenza del noto incidente di recente avvenuto a Monza, il Governo ha posto allo studio provvedimenti idonei ad assicurare la protezione più efficace di coloro che assistono allo svolgimento delle gare: a tale scopo il ministro sin dal 19 settembre ha insediato una commissione incaricata di studiare le misure del caso e si ha motivo di ritenere che entro breve termine si potrà pervenire a risultati positivi per l'impegno assunto dalla commissione stessa, di cui fanno parte rappresentanti qualificati dei Ministeri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, nonché del « Coni » e dell'Automobil club.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: HELFER.

LANDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per consentire l'istituzione di un ufficio postale nella frazione di Suvero del comune di Rocchetta Vara (La Spezia).

L'inderogabile esigenza dell'attuazione di questo importante servizio sociale è in relazione ai disagi che la popolazione del luogo è costretta quotidianamente ad affrontare per recarsi all'ufficio postale del capoluogo e agli inconvenienti che si verificano nel recapito della corrispondenza a causa della distanza intercorrente fra Suvero e l'agenzia attualmente esistente.

La richiesta dell'istituzione del predetto ufficio postale è, d'altra parte, ampiamente giustificata sia dal crescente sviluppo turistico e commerciale della zona, sia dal fatto che oltre un terzo della popolazione del comune di Rocchetta Vara risiede nella frazione di Suvero. (19471).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già disposto i necessari accertamenti statistici, intesi a stabilire il volume del traffico postale ed in genere delle operazioni di servizio che interessano gli abitanti della zona.

Appena compiuti tali accertamenti, si procederà all'esame delle loro risultanze per stabilire se sussistono le condizioni richieste per addivenire alla istituzione di un ufficio postale a Suvero, frazione del comune di Rocchetta Vara, al fine di assecondare le aspirazioni della popolazione dell'anzidetta località.

Il Ministro: SPALLINO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulla mancata corresponsione del tratta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

mento di missione previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, ad un gruppo di operai comandato dal dicembre 1952 al dicembre 1958 presso gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli (Napoli), dal dipartimento marittimo del basso Tirreno;

sulla necessità di voler disporre per il rimborso di quanto spetta a questi lavoratori (Picariello, Tarlato, Amodio), tenuto anche riguardo delle condizioni precarie in cui vivono. (18322).

RISPOSTA. — Ai tre operai cui si riferisce l'interrogante, già destinati a prestare servizio quali « comandati » all'ufficio di vigilanza presso gli stabilimenti meccanici di Pozzuoli, venne corrisposto il seguente particolare trattamento:

rimborso spese di viaggio;
due ore fisse giornaliere di straordinario (dal luglio 1952 al maggio 1954);

paga giornaliera anche nei giorni non lavorativi (dall'ottobre 1954);

sette brevi gite mensili, ciascuna di durata non superiore alle otto ore (dal febbraio 1956 al giugno 1957, limitatamente a due degli operai in questione).

Detto trattamento, essendo più favorevole di quello che sarebbe spettato a norma dell'articolo 208 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924 n. 2262 (indennità di missione ridotta ad un ventesimo), è stato accettato dagli interessati, che non ebbero mai a presentare alcun reclamo durante il periodo di comando.

Un eventuale conguaglio tra il trattamento corrisposto e quello previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489 (la quale all'articolo 12 lascia invariate le aliquote di riduzione stabilite dalle precedenti disposizioni) comporterebbe un addebito per gli interessati.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere quanto sia stato realizzato a seguito della denuncia fatta dalla federazione provinciale autoferrotramvieri di Napoli il 16 marzo 1961 sulla condizione di servizio e di lavoro, di autorimessa, inviata al prefetto, al sindaco, all'ispettorato della motorizzazione ed il cui tenore era il seguente:

« La scrivente organizzazione si pregia di informare le loro signorie della situazione esistente in alcune delle più importanti autorimesse e *garages* di autonoleggio macchine e *pullman* a scopo turistico.

Nelle indicate aziende non si applica il contratto di lavoro... il quale è divenuto legge, per effetti della *erga omnes* attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1796...

Intanto, per sommi capi, si riportano le situazioni esistenti in ogni singola azienda:

Supergarage Excelsior (Aloschi), via Nazario Sauro 22: si effettua un orario di lavoro superiore alle 12 ore con una retribuzione globale di lire 1.000, comprensiva di ogni altra spettanza contrattuale. Il personale viene tenuto a disposizione dell'azienda per tutti i giorni con una paga settimanale di lire 3 mila. Ciò se essi prestano un servizio per meno di tre giornate;

Garage Vesuvio, via Santa Lucia: gli autisti percepiscono una retribuzione settimanale di lire 6 mila con prestazioni di sette giorni settimanali. Essa è comprensiva di ogni altro emolumento contrattuale. Non esiste limite di orario di lavoro;

Garage internazionale, via Petronio 6: gli autisti percepiscono lire 1.000 giornaliere con lieve aumento per le prestazioni notturne. Anche qui la retribuzione è comprensiva di ogni altra spettanza contrattuale;

Autorimessa Campanile: via Santa Lucia 122: retribuzione settimanale lire 10 mila, con orari di lavoro interminabili, senza straordinario e comprensiva di ogni altra spettanza contrattuale;

Autonoleggio Mirante, largo Vasto a Chiaia 71: gli autisti di vetture vengono retribuiti con il 20 per cento del compenso pattuito col cliente e quelli di autopullman con lire 45 mila mensili. Ciò comprensivo di trasferte, straordinario, e tutto quanto compete dal contratto di lavoro. Lo stesso trattamento si fa nella ditta Autonoleggio Leosco, via Chiatamonte, 38;

Garage Femando Ernesto, via San Mazzella 12-a: il personale viene retribuito con lire 10 mila settimanali comprensive di tutto;

Autorimessa Flegrea, via Domiziana 3: gli autisti lavorano con la sola percentuale del 15-20 per cento, comprensiva di tutto quanto compete per contratto di lavoro.

Nessuna delle ditte sopra elencate consegna ai lavoratori la busta paga. Il lavoro festivo non viene maggiorato... ». (18326).

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli è prontamente intervenuto nei confronti delle ditte denunciate dalla federazione provinciale autoferrotramvieri, diffidandole all'osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1796, re-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

cante il contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il servizio di noleggio da rimessa e posteggio.

Le ditte stesse hanno successivamente dimostrato di aver ottemperato alla prescrizione impartita dal predetto ufficio, esibendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione delle differenze salariali spettanti al personale dipendente dall'entrata in vigore del citato decreto presidenziale.

Dagli interrogatori rilasciati dai lavoratori non sono emerse infrazioni all'articolo 6 del contratto collettivo, sugli orari di lavoro, ed all'articolo 7, che fissa la percentuale di miglioramento sui compensi corrisposti per il lavoro festivo-notturno e straordinario.

Non è risultato che le ditte Mirante e Autorimessa Flegrea retribuiscono gli autisti a percentuale.

Si è accertato, invece, che le ditte in parola sono effettivamente inadempienti all'obbligo del pagamento della retribuzione mediante prospetto paga, come pure sono state rilevate infrazioni alle norme sul collocamento, sul libretto di lavoro e sul riposo settimanale. Per le violazioni di legge, i responsabili delle rispettive aziende sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SULLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se sia vero che Napoli è stata privata di due elicotteri Agusta 102 a 7 posti già commissionati e pagati. (18779).

RISPOSTA. — La progettata assegnazione di due elicotteri A-BELL 102 ai collegamenti aerei nel golfo di Napoli ha dovuto essere lasciata cadere in quanto detto tipo di apparecchio non ha ancora riportato omologazione per rotte su mare aperto.

Si aggiunge che le esigenze del locale traffico turistico sono adeguatamente fronteggiate con i mezzi attualmente in servizio.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Sulla opportunità di ammettere alle prove d'arte per le categorie specializzate e qualificate, predisposte con la circolare dell'8 giugno 1961, n. 49800, del Ministero della difesa esercito per gli operai assunti in base all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, anche gli operai tecnici che ne fac-

ciano richiesta, allo scopo di non provocare ulteriori sperequazioni e tenendo presente che questi ultimi, in molti casi, espletano da anni mansioni superiori. (18882).

RISPOSTA. — In base alle norme della legge 5 maggio 1961, n. 90, gli operai temporanei devono, in sede di inquadramento nel ruolo degli operai permanenti, essere ascritti alla stessa categoria di mestiere loro attribuita nella posizione di temporanei, salvo quelli delle categorie soppresse (sesta e settima) che sono collocati rispettivamente nella terza e quinta.

Per gli operai giornalieri, che sono stati assunti con qualifiche di mestiere privatistiche, si rende invece necessario determinare, nell'accennata sede, la qualifica cui ascrivere tenendo conto dei criteri di classificazione propri degli operai statali. A tal fine sono state indette le prove cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MAGNO, DE LAURO MATERA ANNA, KUNTZE E CONTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se, quando e come sarà provveduto alla elettrificazione delle zone di colonizzazione dell'O.N.C. del Tavoliere di Puglia, ove numerose famiglie contadine attendono l'energia elettrica da oltre un ventennio. (18941).

RISPOSTA. — Per la elettrificazione della zona appoderata dall'Opera nazionale combattenti in località Tressanti del Tavoliere di Puglia, il consorzio generale per la bonifica della Capitanata ha redatto un progetto esecutivo, che prevede gli allacciamenti di 85 poderi.

Tale progetto è stato già finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno ed i relativi lavori saranno prossimamente appaltati.

Inoltre il consorzio ha inoltrato alla Cassa tre progetti per l'elettrificazione del comprensorio appoderato dall'Opera in località Inconronata e sta predisponendo altri due progetti per la elettrificazione di 48 poderi situati in località Segezia e presso la stazione ferroviaria di Ortanova.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha comunicato che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie programmate per il settore in argomento dalla Cassa medesima e d'intesa con il consorzio richiedente, gli in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

terventi verranno progressivamente estesi alle diverse zone, per portare a termine, entro il prossimo biennio, la elettrificazione nell'intero comprensorio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

MANCINI E PRINCIPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in merito ai criteri per la scelta del tracciato meridionale dell'autostrada del sole e le previsioni in merito ai tempi di inizio e di esecuzione dei lavori; in modo particolare per sapere se sia stato valutato, per il tratto che dovrà attraversare la Calabria, che il tracciato mediano realizzerebbe i seguenti vantaggi:

a) il collegamento più rapido tra i due capoluoghi calabresi;

b) una maggiore incidenza sulla Basilicata;

c) la possibilità di utilizzare il tratto calabrese dell'autostrada e per la linea adriatica e per la linea tirrenica, attraverso la creazione di un anello autostradale attorno all'Appennino, che avrebbe ai suoi punti estremi Bologna e la Piana di Sibari (Cosenza).

In considerazione poi dell'importanza che la scelta del tracciato assume per lo sviluppo economico della Calabria e della provincia di Cosenza, e tenuto conto che già si avverte per segni diversi la presenza di influenti gruppi di pressione che si organizzano per far prevalere criteri che non coincidono con gli interessi della regione calabrese e tentano di sfruttare in senso antimeridionale anche il piano delle autostrade, gli interroganti rappresentano al ministro l'opportunità di rendere pubbliche subito, e in ogni caso prima di arrivare a decisioni impegnative, le conclusioni ottenute in sede tecnica dai redattori del progetto per il tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (19696).

RISPOSTA. — Per la scelta del tracciato dell'autostrada Napoli-Reggio Calabria, è stata nominata una apposita commissione che ha già iniziato i suoi lavori.

Ogni definizione circa il tracciato della suindicata autostrada rimane subordinato alle risultanze degli studi della predetta commissione e alle determinazioni del consiglio di amministrazione dell'« Anas », il quale non mancherà di tener conto, nei limiti del possibile, delle varie esigenze delle popolazioni e delle località interessate.

Il Sottosegretario di Stato: SPASARI.

MANCINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano informati sulle ragioni che hanno determinato una situazione di panico nella fascia della provincia di Cosenza interessata alla produzione e alla lavorazione dei fichi per l'esportazione in Francia, situazione culminata nel crollo dei prezzi, passati nel giro di pochi giorni da lire 6 mila a lire 3 mila al quintale. L'allarmante situazione — che minaccia di sconvolgere l'economia di piccole aziende di numerosi comuni (Rose, Montalto, Rende, Lattarico, Castrolibero, Donnici, Castiglione, Marano, ecc.) — si sarebbe verificata a causa di una decisione del governo francese, che praticamente renderebbe impossibile per quest'anno l'esportazione in Francia dei fichi del cosentino, svoltasi l'anno scorso liberamente;

per sapere, in conseguenza di quanto sopra, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per garantire alla produzione pregiata dei fichi della provincia di Cosenza la possibilità, sempre ottenuta in passato attraverso la fissazione di un contingente, di raggiungere il tradizionale mercato francese, dando in tal modo il dovuto appoggio all'economia calabrese, che già trovasi per la confluenza di altri noti elementi negativi in stato di crescente depressione. (20262).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20131, del deputato Bignardi, pubblicata a pag. 8796).

MAZZONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga, data la particolare grave situazione idrica e della viabilità, nonché economica e sociale del comune di Vaiano (Firenze), di accogliere le richieste, inoltrate dall'amministrazione, del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1954, n. 184, per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

a) costruzione di acquedotti in località la Briglia, la Tignamica e nella zona orientale del capoluogo;

b) costruzione della strada Vaiano-frazione Schignano;

c) costruzione di fognatura nel capoluogo. (19337).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19708, del deputato Colitto, pubblicata a pag. 8804).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

MICELI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che, a cagione del ripetersi per diversi anni di avverse condizioni atmosferiche ed in particolare di prolungate siccità ed imponenti attacchi parassitari alle colture ed alle piantagioni, la popolazione del comune di Pazzano (Reggio Calabria) costituita, in generale, da piccoli produttori agricoli versa in gravissima situazione che rasenta il dissesto economico;

al fine di consentire la sopravvivenza economica e la ripresa produttiva di una imponente massa di lavoratori ed operatori agricoli;

in attesa di provvedimenti e di sgravi più radicali e generali, intendano intervenire con carattere di urgenza perché a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i piccoli e medi produttori agricoli del comune di Pazzano siano ammessi allo sgravio delle imposte, delle sovrainposte, delle addizionali per l'intera annata agraria in corso, e perché, in pendenza delle verifiche e degli accertamenti previsti dall'articolo 9 della citata legge per detti sgravi, venga disposta la sospensione del pagamento dell'imposta fondiaria, della imposta sul reddito agrario e delle sovrainposte e addizionali comunali e provinciali. (19914).

RISPOSTA. — La legge 21 luglio 1960, n. 739, non può trovare applicazione che nei casi ipotizzati dalla stessa legge e, cioè nei casi di eventi naturali di carattere eccezionale che abbiano determinato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi rustici.

Poiché nessuna segnalazione in ordine a danni del genere risulta pervenuta a questo Ministero nel corrente anno per il comune di Pazzano, non riesce possibile aderire alla richiesta dell'interrogante.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni tributarie a favore degli affittuari di fondi rustici, si precisa che i predetti contribuenti potranno tener conto dei danni subiti i sede di dichiarazione annuale dei redditi, qualora non si avvalgano della facoltà loro concessa dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

MICHELINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere

quali provvedimenti intenda adottare al fine di modificare in senso equitativo gli attuali criteri praticati dall'«Inail» nell'applicazione dei tassi di premio a carico degli imprenditori edili.

Infatti, quando l'esecuzione di un'opera comporta in una sua parte, anche minima rischi superiori alla normalità, l'«Inail» applica per tutta la contribuzione relativa all'intera opera la tassazione più gravosa concernente il maggior rischio, che è invece effettivo solo in parte. (19048).

RISPOSTA. — Premesso che nell'applicazione dei tassi di premio ai datori di lavoro in generale, e quindi anche agli imprenditori edili, l'«Inail» si attiene alle norme del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732, sulla approvazione della tariffa dei premi, si rileva che il tasso medio indicato nella tariffa stessa per singola voce o grado di rischio rappresenta la risultante del valore medio tra i singoli «tassi adeguati» di entità diversa che possono essere calcolati per ciascuna delle fasi lavorative che costituiscono la lavorazione stessa. Pertanto, nella stessa fase determinativa del tasso medio, è stato tenuto debito conto di eventuali «punte», «sfasamenti», «divergenze» rispetto al rischio presentato dalla lavorazione principale.

Questo è il principio fondamentale, ma va tenuto presente che, quando ricorrano altri elementi idonei a turbare l'equilibrio del tasso medio nel senso di un aumento del rischio o di una diminuzione dello stesso, relativi sia all'indole ambientale della zona nella quale la lavorazione si effettua, sia ai metodi e criteri particolari di esecuzione della lavorazione, l'«Inail» ha facoltà, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto n. 1732, di applicare un tasso superiore o inferiore, entro i limiti del 20 per cento, a quello medio previsto dalla tariffa.

Comunque, il datore di lavoro è garantito dalla legge circa l'applicazione della tariffa dei premi da parte dell'«Inail». Infatti, contro i provvedimenti dell'Istituto che determinano, modificano o rettificano il tasso di premio, il datore di lavoro ha facoltà di ricorrere, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, prima ad una speciale commissione composta di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e presieduta da un ispettore del lavoro, e successivamente al Ministero del lavoro.

Il Ministro: SULLO.

MINASI. — *Al Ministro delle finanze.* — Al fine di conoscere se intenda prendere in considerazione la situazione dell'agricoltura nella zona del mandamento di Stilo (Reggio Calabria) e particolarmente per l'annata in corso 1961, in quanto sullo stato di depressione normale, che tende ad aggravarsi, sono cadute le conseguenze disastrose delle avversità atmosferiche, per cui ne è derivata la perdita quasi totale del prodotto e pertanto se intenda accordare lo sgravio dalle imposte, dalle sovraimposte e dalle addizionali per l'annata agraria in corso 1961 a norma dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nonché i benefici di cui all'articolo 11 della predetta norma;

al fine di conoscere come intenda andare incontro agli affittuari e coloni che perdono i lavori eseguiti per la predetta perdita del prodotto. (19782).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19914, del deputato Miceli, pubblicata a pag. 8821).

MOGLIACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in relazione alla risposta fornita ad una interrogazione del dicembre 1960 del compianto deputato Musotto con la quale assicurava che l'Istituto autonomo case popolari di Palermo avrebbe immediatamente iniziato la stipula dei contratti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del gennaio 1959 sulla cessione in proprietà degli alloggi popolari — il numero degli alloggi autorizzati da tempo dal Ministero dei lavori pubblici trasferiti in proprietà, con particolare riferimento agli alloggi gestione Stato, a Palermo.

L'interrogante fa presente che gli inquilini, con lettera del 2 febbraio 1961, recapitata il 29 marzo 1961, sono stati costretti a rinnovare i contratti di affitto, con aumento della pigione, per evitare il decadimento dal diritto all'alloggio. (19439).

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo ha regolarmente iniziato la stipulazione dei contratti di vendita degli alloggi, ai sensi della legge 19 gennaio 1959, n. 2; stipulazione che avrà luogo con maggiore speditezza man mano che l'istituto sarà in grado di garantire agli acquirenti la piena libertà dell'immobile.

È ovvio che, fino a quando non sia stipulato il contratto di vendita, il rapporto tra istituto ed inquilino debba essere necessariamente

disciplinato da un regolare contratto di locazione, i cui canoni sono stati in lieve misura aumentati per fare fronte agli accresciuti oneri di anticipato ammortamento dei mutui.

Per quanto si riferisce alla cessione in proprietà degli alloggi di proprietà dello Stato, soggetti alla disciplina della precitata legge, si informa che questo Ministero ha già invitato l'intendenza di finanza di Palermo a provvedere con ogni possibile sollecitudine alla stipula dei relativi contratti anche per gli alloggi compresi in edifici per i quale sia stata raggiunta la percentuale dei sette decimi delle richieste, indipendentemente da eventuali ricorsi pendenti presso la commissione regionale.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

NICOLETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria riguardante l'ex prigioniero di guerra Manerba Giovanni di Ferdinando, classe 1920, già ricoverato in Inghilterra nel 1943-44 presso il campo n. 40 Pow in Torbridge. (19909).

RISPOSTA. — Presso questa amministrazione militare non esistono documenti riguardanti l'ex prigioniero cui si riferisce l'interrogante.

È stata rinvenuta soltanto la scheda di prigionia redatta a suo tempo dalle autorità inglesi in Gran Bretagna e nella quale non risulta alcuna annotazione relativa sia a ricoveri in casa di cura sia a malattie riscontrate dalle competenti autorità militari nei prigionieri di guerra.

Tale scheda risulta trasmessa fin dal 10 aprile 1961 al Ministero del tesoro, ufficio documentazione.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga urgente ed improrogabile assegnare ad un ente pubblico la rotabile, che, partendo dalla strada n. 113, percorre la contrada Calatubo e Monostalla, (Trapani), bivio di Castellammare del Golfo e Balestrate e si congiunge con la statale n. 187.

Su detta rotabile costruita nel 1956 con una spesa di circa 100 milioni, si è svolto un traffico così intenso che per mancanza di manutenzione è divenuta impraticabile.

È ciò con grave danno degli agricoltori e dei commercianti e con gravissimo disagio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

per la popolazione, stante che la ditta Guarasi di Alcamo, concessionaria dei servizi pubblici automobilistici, ha dovuto dirottarli su di una via più lunga, con la conseguenza, fra l'altro, di non potere prolungare il percorso fino a Trappetto, costringendo gli studenti di quel comune, che frequentano le scuole di Alcamo, ad una marcia giornaliera di 3 chilometri. (19528).

RISPOSTA. — La strada statale 113 Calatubo bivio Monostalla — strada statale 187 non è compresa nel piano di provincializzazione di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126.

I lavori cui accenna l'interrogante vennero eseguiti nel 1956, con finanziamento della regione siciliana, sotto la direzione dell'ufficio tecnico provinciale di Trapani, ed importarono una spesa di lire 91.013.447.

Successivamente la regione siciliana ha eseguito, sempre a mezzo dell'ufficio tecnico provinciale di Trapani nel 1959-60, lavori manutentori per lire 18.440.718 ed ha in corso di istruttoria altra perizia riflettente analoghi lavori per l'ammontare di lire 28.622.000.

Pertanto, la strada di che trattasi potrà far parte delle strade regionali, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1957, n. 32, in quanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1) lettera c) di tale legge.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

PALAZZOLO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato disastroso in cui arrivano all'estero gli agrumi imballati in scatole di cartone. E se per eliminare tali gravi inconvenienti non ritenga necessario intervenire di urgenza presso l'Istituto commercio estero affinché provveda a fare rispettare la legge 223 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 settembre 1961, impedendo la continuazione dell'esportazione di agrumi in imballaggi di cartone mancanti delle caratteristiche tecniche e di resistenza previste dalla citata legge (20487).

RISPOSTA. — Questo Ministero è venuto nella determinazione di prorogare sino al 30 aprile 1962 l'uso dei contenitori di cartone per l'esportazione degli agrumi ed ortofrutticoli non conformi alle caratteristiche previste dal decreto ministeriale 30 agosto 1961, allo scopo di consentire lo smaltimento delle scorte degli imballaggi stessi che, da un'indagine condotta dall'Istituto nazionale per il commercio estero, assommano a circa 6 milioni di pezzi.

Tale decisione è stata adottata a seguito dei voti espressi dalle categorie economiche interessate e ribaditi in occasione della riunione tenutasi presso l'Istituto nazionale per il commercio estero il 25 ottobre 1961, allo scopo di esaminare i vari aspetti del problema in questione.

Il Ministro: MARTINELLI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e quali provvedimenti — non escluso quello dell'immediato trasferimento ad altra sede — intenda prendere o proporre a carico del brigadiere comandante la stazione dei carabinieri di Palmoli (Chieti), il quale, dal giorno 8 maggio 1961 in cui il cittadino Cieri Eugenio, segretario della locale sezione del P.S.I. e consigliere di opposizione al comune, denunciato dallo stesso sottufficiale per il reato di cui all'articolo 654 codice penale, fu assolto dal pretore di Celenza sul Trigno « perché il fatto non costituisce reato », ha preso a perseguire il Cieri medesimo, elevandogli, il 26 maggio, una contravvenzione infondata intimandogli, in altra occasione, di restituire una cambiale ad un debitore, che non ne aveva ultimato il pagamento, e chiamando in caserma, il 13 settembre 1961, il di lui figliuolo a nome Rino, di anni 13, e ingiungendogli di firmare una dichiarazione dattiloscritta e minacciando di percuoterlo, allorché il ragazzo si rifiutò. Lo stesso ragazzo si ammalò per lo spavento e per tale fatto il Cieri — invitato poco dopo anche lui in caserma, dove gli si voleva attribuire la responsabilità di uno scritto — ha sporto denuncia al procuratore della Repubblica di Vasto. (20177).

RISPOSTA. — L'esposto del signor Cieri è all'esame della competente autorità giudiziaria alla quale spetta ora di giudicare in merito al comportamento del comandante la stazione dei carabinieri di Palmoli.

Questo Ministero non ha, pertanto, allo stato, provvedimenti da adottare.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza della richiesta dei produttori e degli esportatori di uva zibibbo di Pantelleria (Trapani) di usufruire di particolare riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto di tale uva da Mazara del Vallo, porto di sbarco della merce, ai mercati di consumo continentale, che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

non potrebbe essere inferiore del 50 per cento delle attuali tariffe praticate;

se ritenga di considerare favorevolmente la suddetta richiesta, date le difficoltà gravi in cui si trovano i coltivatori di uva zibibbo a Pantelleria. (20105).

RISPOSTA. — Da diversi anni, per motivi di carattere sociale, è stato sempre adottato un provvedimento di agevolazione tariffaria in favore dei trasporti di uva zibibbo di Pantelleria, in partenza da Mazara del Vallo ed in arrivo a stazioni del continente.

In seguito alle reiterate richieste dei produttori ed in considerazione dei vantaggi che ne deriveranno alle popolazioni di Pantelleria, occupate quasi esclusivamente nella produzione di uva da tavola, è stata concessa, per l'annata in corso, la riduzione del 20 per cento in luogo di quella del 12 per cento accordata lo scorso anno.

Non riesce possibile accordare una riduzione maggiore, tenuto altresì presente che detti trasporti vengono inoltrati su relazioni molto lunghe e consentono all'azienda ferroviaria rendimenti talmente bassi da non coprire i costi di esercizio.

Il Ministro: SPATARO.

PEZZINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali la ditta Mariano Colianni con sede in Catania in via Aurelio Saffi 19, è stata sospesa dalle gare di appalto presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato con una semplice comunicazione orale, e se, inoltre, non ritenga di dovere disporre che le ragioni della lamentata sospensione siano notificate per iscritto alla ditta interessata, ovvero che la sospensione venga revocata e la ditta Colianni riammessa alle gare. (20175).

RISPOSTA. — La ditta Colianni Mariano da Catania non è stata più invitata alle gare d'appalto dell'azienda delle ferrovie dello Stato poiché, in occasione di alcune gare svolte in Sicilia ebbe ad offrire ribassi eccessivi, del 31 per cento, 30 per cento, 60,50 per cento, 35 per cento, ciò che non avrebbe consentito di rispettare l'obbligo, espressamente sancito nei contratti d'appalto, di garantire ai lavoratori il trattamento normativo ed economico stabilito dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria, nonché l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi secondo le norme vigenti.

Per i suesposti motivi ed essendo anche emerso, in successivi accertamenti, che la ditta non dava affidamento in ordine all'osservanza delle modalità e procedure per la gestione degli appalti, si è ritenuto di mantenere la sospensione dagli inviti alle gare, come da deliberazione della competente commissione centrale per l'elenco delle imprese di fiducia per appalti di servizi.

La ditta stessa, per altro, sia pure in via breve, ha avuto cognizione della sua posizione presso l'azienda delle ferrovie dello Stato e non le fu fatta comunicazione scritta perché l'anzidetto elenco fiduciario ha carattere puramente interno e non di pubblicità.

Si fa presente inoltre che, ai sensi degli articoli 68 — comma secondo — e 89 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, la pubblica amministrazione ha piena facoltà discrezionale di scegliere le imprese da invitare alle gare, senza dover dare giustificazione alle imprese non invitate.

Il Ministro: SPATARO.

IGNI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se intenda disporre tutti i provvedimenti necessari per la riapertura del traffico turistico e commerciale al passo di frontiera Crociale-Mulini (Como).

La riapertura, oltre che un notevole beneficio al traffico turistico, porterebbe un notevole contributo allo sviluppo industriale e commerciale della zona e garantirebbe un decongestionamento degli altri valichi limitrofi e in particolare di Ponte Chiasso. (12181).

RISPOSTA. — In relazione alla eseguita istruttoria, non sono emersi elementi positivi per la apertura al traffico turistico commerciale del passo di frontiera Crociale Mulini.

Premesso che il suddetto valico non è mai stato abilitato al pieno traffico turistico, deve precisare che la rete stradale della Val Mulini, rispondente attualmente alle limitate necessità locali, si presenta inadatta ad una normale corrente di traffico, sviluppandosi essa con forti pendenze, su sede a fondo naturale ed angusta, che rende persino difficile l'incrocio di veicoli di modeste dimensioni.

Funziona, infatti, presso il suddetto valico un posto doganale con attribuzioni assai limitate, in quanto le operazioni richieste concernono in prevalenza importazioni di piccoli quantitativi di merci portate dai confinanti che si recano nelle vicine località per ragioni di lavoro.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

Ora, per poter adibire il valico in questione al transito automobilistico, che è poi il fine concreto al quale tende la proposta dell'interrogante, occorrerebbe provvedere al potenziamento della rete viaria, ampliando e regolando nelle pendenze almeno la principale strada di accesso alla Val Mulini (Crociale Cammago - Olgiate Comasco).

Si renderebbe inoltre necessario ottenere la disponibilità di un'adeguata area per la sosta degli autoveicoli e predisporre le infrastrutture per il funzionamento degli uffici della dogana, che verrebbe investita di maggiore competenza.

In relazione a quanto esposto, questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate alla questione ha ritenuto pertanto di soprassedere a qualsiasi decisione nel merito, riservandosi tuttavia di riesaminare la cosa nel caso venissero attuate, a cura dei vari enti competenti, le opere innanzi specificate.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PINNA, BERLINGUER E CONCAS. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se ritenga opportuno aumentare congruamente lo stanziamento destinato all'ente provinciale del turismo di Nuoro (quanto meno riportandolo alla misura stabilita negli anni scorsi secondo i voti espressi nel marzo 1961 dal consiglio di amministrazione del predetto ente), data la particolare situazione turistica del nuorese e la manifesta necessità di speciali sollecitudini e provvidenze in corso con l'assessorato al turismo della regione sarda. (19427).

RISPOSTA. — A norma del terzo comma dell'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, l'assegnazione dei contributi dello Stato in favore degli enti provinciali per il turismo viene fatta, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, direttamente alle amministrazioni regionali, le quali provvedono alla ripartizione degli stanziamenti, ai sensi della citata legge, secondo criteri che tengono conto delle esigenze dei singoli enti, in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico e al movimento dei forestieri.

Si deve per altro precisare che il concorso dello Stato nel finanziamento degli enti provinciali per il turismo copre soltanto i tre quinti del gettito globale dei contributi obbligatori a carico di privati, di cui beneficiano gli enti medesimi anteriormente alla en-

trata in vigore della legge n. 174, del 1958, in base alle norme contenute nei regi decreti legge 20 giugno 1935, n. 1425 e 12 novembre 1936, n. 2302, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza dell'8 marzo 1957.

Ciò premesso, si fa presente che in relazione agli stanziamenti di cui alla citata legge 174, stabiliti in lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, in lire 4 miliardi e mezzo per l'esercizio 1958-59 e in lire 2 miliardi e 900 milioni per gli esercizi successivi, sono state effettuate, in favore degli enti provinciali per il turismo della regione sarda, le seguenti erogazioni:

anno 1958	L. 46.000.000
» 1959	» 111.226.000
» 1960	» 96.000.000

Al riguardo, risulta che l'ente per il turismo di Nuoro ha usufruito di un contributo, negli anni 1959 e 1960, rispettivamente di lire 25.813.330 e lire 11.890.000 (al netto di I.G.E.).

Per l'anno 1961, in relazione alle citate disponibilità di bilancio ed agli interessi del turismo nazionale, è stata disposta, in favore della regione sarda, l'assegnazione di lire 100 milioni e si ha motivo di ritenere che l'ente di Nuoro, che ha già avuto un acconto di lire 16 milioni, beneficerà di un contributo maggiore di quello goduto lo scorso anno.

D'altra parte, la giunta regionale ha deliberato di tener conto, in sede di ripartizione definitiva del contributo statale per l'anno 1961 della situazione di particolare disagio in cui versa il predetto ente per il turismo.

Il Sottosegretario di Stato: SEMERARO.

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nei porti di Cagliari, Olbia e Porto Torres, Civitavecchia e Genova vengono registrate le targhe di tutti gli automezzi in arrivo o in partenza sulle motonavi della Tirrenia per la Sardegna.

Per sapere se ritenga che tale registrazione, fatta pubblicamente da un agente di polizia in presenza dei passeggeri, non costituisca, oltre che un atto illegale, una aperta offesa ai sardi, che si sentono così considerati vigilati speciali, e agli altri cittadini che, recandosi in Sardegna, sono oggetto di controlli polizieschi non adottati in quella forma neanche nei porti di frontiera.

Per sapere se l'iniziativa del controllo e della registrazione è stata assunta dai locali

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

organi di polizia, come farebbe pensare il fatto che i dati delle autovetture non vengono dedotti dai biglietti di trasporto rilasciati dalla Tirrenia, o è stata suggerita dal Ministero, e, in quest'ultimo caso, per quali motivi.

Per sapere se ritenga doveroso intervenire per far cessare le citate operazioni di controllo e registrazione. (20241).

RISPOSTA. — I controlli segnalati dall'interrogante vengono eseguiti nei porti di Olbia e di Cagliari d'iniziativa dei locali organi di pubblica sicurezza, per meri fini di polizia giudiziaria, allo scopo di facilitare le ricerche delle automobili rubate.

Il rilevamento dei dati delle targhe degli autoveicoli nei porti di Genova, Civitavecchia e Porto Torres viene invece effettuato dal personale delle società esercenti le linee di navigazione per propri fini amministrativo-contabili.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

PRETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come si possano conciliare le continue dichiarazioni del ministro che alle poste non vengono più assunti operai giornalieri, con le continue assunzioni di personale raccomandato da una sola parte politica. (19476).

RISPOSTA. — Fino alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato, i provvedimenti di assunzione di operai giornalieri venivano adottati in base all'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che consentiva ad ogni amministrazione di assumere, con contratto di diritto privato, personale del genere, per esigenze impreviste ed indilazionabili.

L'articolo 65 della sopra menzionata legge n. 90 reca, in materia, norme particolari per l'azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni, alla quale conferisce la facoltà di reclutare operai per una durata massima di 60 giorni.

Fino ad oggi però questa amministrazione non si è avvalsa di tale strumento, avendo potuto, successivamente alla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 90, provvedere alle esigenze di servizio di carattere eccezionale con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, che consente di assumere personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Si precisa infine che le assunzioni, disposte a norma di detto articolo 54, vengono effettuate previo accertamento dell'idoneità, dell'istruzione, della situazione economica degli aspiranti e degli altri requisiti richiesti, prescindendo nel modo più assoluto da criteri discriminatori e quindi, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, senza accordare preferenze agli aspiranti di alcuna parte politica, come per scienza diretta l'interrogante dovrebbe sapere.

Il Ministro: SPALLINO.

PRETI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se esistano difficoltà per il progettato spostamento della linea Rimini-Ravenna (tratto Pinarella di Cervia-Rimini), opera per la quale gli enti e i comuni interessati hanno già provveduto a deliberare un concorso di spesa per circa 600 milioni, la cui realizzazione preme a tutta la popolazione della zona. (19871).

RISPOSTA. — Il problema dello spostamento a monte della sede ferroviaria, nella specie relativamente al tratto Pinarello di Cervia-Rimini, può essere favorevolmente considerato se, prescindendo dalle esigenze urbanistiche della zona, si riscontrino sussistenti quelle convenienze di esercizio e quelle prospettive di miglioramento dei servizi ferroviari, che per ora non si intravedono, tali da giustificare l'impiego dei fondi che dovessero far carico al bilancio ferroviario.

Il Ministro: SPATARO.

PRETI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1°) se le indagini effettuate dalla commissione di inchiesta, nominata dal commissario straordinario al comune di Roma in ordine alle cause del tragico incidente che ha stroncato la giovane vita della signora Maria Teresa Zanini in Cozzaglio abbiano condotto all'accertamento di responsabilità dirette e personali del direttore dell'A.T.A.C. professore ingegnere Corrado Guzzanti;

2°) se corrisponda a verità quanto riferito dalla stampa che la inchiesta abbia accertato l'esistenza di un ordine di servizio la cui data risale al 1952, a suo tempo notificato all'ispettorato della motorizzazione civile e da questo tacitamente approvato, come d'altronde risulta essere avvenuto per altre città d'Italia come Milano, che autorizzava i conducenti dell'A.T.A.C. a mettere in moto le vetture a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

sportelli aperti; e in tal caso, per quali motivi venga mantenuto nei confronti del professore Guzzanti, nominato direttore dell'azienda nel 1958, il provvedimento cautelativo di sospensione disposto dallo stesso commissario straordinario;

3°) se risulti inoltre conforme a verità che, rapidamente esaurito il compito iniziale della commissione d'inchiesta, sia stato successivamente a questa affidato l'incarico molto più ampio di indagare su tutta la gestione tecnico-amministrativa dell'azienda, il che può lasciar supporre che si sia voluto trarre pretesto da un incidente casuale e doloroso per condurre un'indagine e prendere misure aventi ben diversi scopi, ciò che per altro non giustificerebbe, né dal punto di vista morale né dal punto di vista giuridico, il mantenimento a carico del professore Guzzanti di un provvedimento che, mentre colpisce un uomo circondato da larga stima, priva l'azienda di un tecnico di riconosciuto valore, al quale si deve tra l'altro un ben congegnato piano di riordino, a suo tempo approvato dal consiglio comunale, la cui attuazione fin'ora mancata risale a responsabilità sulle quali, semmai, converrebbe far luce, ma alle quali, comunque, il Guzzanti è assolutamente estraneo;

se sia stata considerata l'incongruità di un'inchiesta condotta da una commissione nominata dal comune su uno stato di dissesto che presumibilmente coinvolge responsabilità della stessa amministrazione comunale proprietaria dell'azienda, e se invece non appaia più corretto che un'inchiesta, avente tale portata e tali scopi venga, se reputata necessaria, promossa e condotta dall'organo di Governo cui spetta la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporto. (19927).

RISPOSTA. — A seguito del luttuoso incidente avvenuto su una vettura filoviaria dell'A.T.A.C. di Roma il 14 settembre 1961 l'amministrazione capitolina ritenne indispensabile, a tutela della incolumità dei cittadini che usufruiscono dei mezzi dell'azienda, indagare a fondo sulle cause dell'occorso, incaricando, a tale scopo, una apposita commissione tecnica.

Per garantire alla commissione ogni più ampia libertà di azione nell'assolvimento del delicato compito presso gli uffici e i servizi aziendali, apparve necessario sospendere, per il periodo dell'indagine, il direttore, responsabile dell'esercizio.

La commissione ha ultimato di recente i suoi lavori, presentando una relazione che, in data 7 ottobre 1961, è stata trasmessa dal Com-

missario straordinario al presidente dell'A.T.A.C. per le determinazioni della commissione amministratrice della azienda, la quale, a seguito di un preliminare esame della predetta relazione, ha ritenuto di revocare il 10 ottobre 1961 il provvedimento di sospensione nei confronti del direttore, professor Guzzanti.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

PRETI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'assurdo provvedimento di sfratto dalla tenuta demaniale di San Rossore (Pisa) delle quattro cooperative agricole che da anni laboriosamente vi operano; e se ritenga — anche in considerazione che le cooperative medesime hanno sempre puntualmente corrisposto il canone di fitto pattuito, dichiarandosi altresì inclini ad equamente aumentarlo, se richiesto — di provvedere, intanto, a sospendere la procedura dello sfratto in corso e ricercare, altresì, soluzioni positive per la permanenza delle cooperative nelle tenute demaniali predette in ordine a particolari ed evidenti considerazioni di natura sociale, economica ed umana. (19929).

RISPOSTA. — La procedura di sfratto è temporaneamente sospesa in attesa di accertare sia l'entità del canone che i singoli coltivatori dei terreni corrispondono alle cooperative, sia se tutti i terreni sono direttamente coltivati da soci delle cooperative stesse.

Sembrerebbe, infatti, che alcune zone di terreno siano state subaffittate dalle cooperative a lavoratori non soci, e che queste richiedano per subaffitto un canone notevolmente superiore a quello che viene pagato allo Stato.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PRETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere per quali ragioni il numero delle macchine mietitrebbiatrici, mietilegatrici e spandiconcime è tanto esiguo in Italia e tale da non potersi neppure raffrontare a quello degli altri cinque paesi della C.E.E. e in genere delle nazioni civili; e per sapere se e come pensa che possa modificarsi tale deplorabile situazione. (20046).

RISPOSTA. — Le mietitrebbiatrici hanno praticamente trovato impiego in Italia soltanto in data recente e, negli ultimi tre anni, ne sono entrate in esercizio circa un migliaio all'anno, raggiungendo ora il numero di cir-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

ca 5.400 unità, prevalentemente acquistate da aziende che svolgono attività per conto di terzi.

La diffusione di tali macchine è ostacolata da diversi fattori, fra i quali occorre ricordare, innanzitutto, la conformazione del nostro suolo, prevalentemente in pendio e, perciò, poco adatto all'impiego delle macchine e la estesa pratica dell'investimento dei terreni a colture promiscue (seminativi arborati).

Anche la forma di conduzione costituisce un ostacolo alla diffusione di tali macchine: e infatti, nella conduzione a mezzadria o a compartecipazione, largamente diffuse specie in alcune regioni, il contadino effettua la raccolta dei cereali mediante lo scambio di mano d'opera e ciò allo scopo di evitare l'esborso di denaro contante al quale dovrebbe sobbarcarsi qualora facesse uso della mietitrebbiatrice.

Non bisogna dimenticare, poi, che, fino a pochi anni fa, l'imponibile di manodopera e una certa propaganda contraria all'uso di determinate macchine agricole, svolta nel timore che l'uso delle mietilegatrici e delle mietitrebbiatrici pregiudicasse l'impiego di manodopera da parte delle aziende agricole, hanno notevolmente ostacolato l'introduzione delle mietitrebbiatrici.

Le altre macchine indicate vengono acquistate in relazione allo stretto fabbisogno delle aziende e, per esse, possono valere, in linea di massima, le stesse considerazioni svolte per le mietitrebbiatrici.

È comunque da ritenere che le provvidenze all'uopo recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, costituiranno un notevole incentivo all'acquisto delle macchine in parola.

In particolare, poi, si reputa opportuno ricordare la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge citata, che estende i prestiti di favore previsti dall'articolo 5 — comma primo — della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche all'acquisto di macchine agricole estere. Tale disposizione, stimolando la concorrenza con la conseguente riduzione dei prezzi, contribuirà, indirettamente, ad eliminare un altro ostacolo all'acquisto e alla diffusione delle macchine agricole in genere.

Il Ministro: RUMOR.

PRETI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se corrispondono a verità le voci secondo le quali verreb-

bero assunti, presso le direzioni provinciali delle poste, agenti straordinari che hanno ormai superato i 25 anni di età, eludendo in tal modo le disposizioni ministeriali al riguardo a solo vantaggio degli aspiranti all'assunzione aderenti al partito di maggioranza. (20048).

RISPOSTA. — Le assunzioni di agenti straordinari vengono disposte da questo Ministero per svariate esigenze di carattere eccezionale, ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, il quale non pone alcuna limitazione per quanto concerne l'età degli aspiranti.

Le unità così assunte vengono utilizzate per mansioni esecutive ed adibite ai vari uffici, tenendo conto delle reali esigenze dei servizi, nonché delle attitudini delle singole unità.

Al recapito dei telegrammi e degli espressi, data la peculiare natura dell'attività che gli addetti sono chiamati a svolgere, vengono applicati giovani di età non superiore ai 25 anni.

Si precisa inoltre che le assunzioni sono effettuate previo accertamento dell'idoneità, dell'istruzione, della situazione economica degli aspiranti e degli altri requisiti richiesti, prescindendo nella maniera più assoluta da criteri discriminatori, come l'interrogante ben sa, per cui sono da considerare frutto di fantasia le voci giunte all'interrogante circa pretese preferenze degli aderenti al partito di maggioranza.

Il Ministro: SPALLINO.

PRETI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia che sia stata diramata una circolare a tutti i comuni d'Italia, nella quale, preannunciando la presentazione di un disegno di legge, si farebbe obbligo ai comuni medesimi, per tutto l'anno 1961, di mantenere in vita gli appalti delle imposte di consumo senza variarne le condizioni e verrebbe disposto il divieto per i comuni di riassorbire i servizi e procedere alla gestione diretta anche nel caso di scadenza dell'appalto nel corso dell'anno 1962; ove ciò fosse vero, si chiede al ministro se ritenga che una simile iniziativa sia legittima ed opportuna o non costituisca, piuttosto, una menomazione del principio dell'autonomia comunale, non in armonia con lo spirito e con la lettera della Costituzione, che nell'articolo 128 consacra appunto l'autonomia dei comuni, e un sostanziale diniego delle ragioni d'ordine sociale, morale ed amministrativo, che possono consigliare la gestione diretta del servizio di riscossione delle imposte di consumo. (20132).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTA. — La circolare n. 12 del 4 settembre 1961, di protocollo n. 4/4807, alla quale si riferisce l'interrogante, non è diretta ai comuni bensì alle prefetture ed ai corrispondenti organi di controllo esistenti nelle regioni a statuto speciale.

Le disposizioni impartite con la predetta circolare costituiscono l'attuazione pratica dell'obbligo imposto al Governo con l'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, abolitiva dell'imposta di consumo sul vino a decorrere dal 1° gennaio 1962, di emanare le norme per l'attuazione della detta abolizione, attenendosi, fra l'altro, ai seguenti criteri:

1°) compensare i comuni delle minori entrate che si verificheranno in conseguenza dell'abolizione dell'imposta e delle relative supercontribuzioni;

2°) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo in sede di riorganizzazione del servizio conseguente alla cessazione del predetto tributo.

È noto che in questi ultimi tempi, mentre erano e sono in corso di avanzato studio i provvedimenti diretti a dare un nuovo e più organico assetto alle imposte comunali di consumo, talune amministrazioni comunali, preoccupate di salvaguardare l'economia del tributo in relazione alla prossima abolizione dell'imposta sul vino, hanno assunto l'iniziativa di ridimensionare gli organici del personale addetto al servizio di riscossione delle imposte di consumo, provocando vivaci proteste da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

Allo scopo di evitare il dilagare di tali iniziative, ed in ottemperanza all'impegno di tutelare gli interessi della particolare categoria di lavoratori, assunto dal Governo con l'articolo 8 della citata legge n. 1079 del 1959, si è reso necessario, nelle more dell'*iter* legislativo dei provvedimenti per la riforma delle imposte comunali di consumo, provvedere d'urgenza alla proroga *ope legis* fino al 31 dicembre 1962, degli appalti scaduti o che verranno a scadere dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, senza alcuna modifica delle vigenti condizioni, specie per quanto concerne gli organici del personale, ed a ritenere improduttivi di effetti giuridici i provvedimenti deliberati dai comuni che gestiscono direttamente le imposte di consumo per ridurre gli organici del personale addetto alla gestione del particolare servizio.

Con tale provvedimento, si è inteso soprattutto assicurare la continuità di lavoro e d'impiego al personale oggi addetto alle ge-

stioni delle imposte di consumo (sia appaltate sia dirette), in attesa di idoneo impiego del personale medesimo nei nuovi compiti d'istituto, che saranno previsti nella legge di prossima emanazione per la riforma delle imposte di consumo.

La proroga degli appalti in questione, che comporta automaticamente la temporanea impossibilità, per i comuni, di passare dalla gestione appaltata a quella diretta, e viceversa, si è resa, quindi, necessaria proprio per ottemperare ad un preciso obbligo, solennemente assunto dal Governo (articolo 8 della legge n. 1079 del 1959) per il perseguimento di profonde finalità sociali, quali sono quelle inerenti alla tutela degli interessi dei lavoratori.

Ciò chiarito, è evidente che le disposizioni impartite ai prefetti con la circolare oggetto della presente interrogazione, oltre a non risultare in contrasto con alcuna disposizione di legge, trovano la loro giustificazione nella opportunità di evitare, per quanto possibile, l'adozione di provvedimenti amministrativi (deliberazioni comunali aventi per oggetto il nuovo collocamento del servizio di riscossione delle imposte di consumo o la riduzione degli organici del personale addetto al servizio medesimo; autorizzazioni prefettizie sulle predette deliberazioni, ecc.) destinati a restare nella maggior parte dei casi privi di efficacia per effetto dell'entrata in vigore della preannunciata legge di proroga.

Il Ministro: TRABUCCHI.

RAUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre una ispezione presso il campo per profughi di Aversa (Caserta), il cui direttore ha determinato un vivo malcontento tra gli assistiti per gli assurdi e illegali metodi di direzione che adopera.

A titolo di esemplificazione, l'interrogante segnala il caso del signor Antonio Genovese, da Chiangiano, il quale, essendosi recato ad Aversa per visitare i suoi genitori, Genovese Salvatore e Magro Nunziata, ricoverati presso il campo, si è visto respinto ed ha dovuto attendere fuori del campo, in giornata piovosa, i propri congiunti. (20265).

RISPOSTA. — Da notizie pervenute non risulta che si siano determinati malcontenti tra le persone ospitate nel centro profughi di Aversa per i metodi usati dal direttore.

Per quanto riguarda il caso citato risulterebbe che nel tardo pomeriggio del giorno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

18 settembre 1961, si presentò all'ingresso del centro predetto il signor Antonio Genovese, profugo d'Africa, già assistito in esso e dimessosi volontariamente nel 1955.

Costui chiese di visitare i propri genitori, tuttora ricoverati nel campo, e, benché privo di regolare permesso della direzione, venne accontentato dagli addetti all'ingresso e pernottò con i genitori, con i quali trascorse anche la giornata successiva del 19 settembre. La sera di tale giorno lasciò Aversa e vi ritornò l'indomani mattina, 20 settembre.

Incontratosi col direttore del centro, fu da questi invitato a lasciare il campo, non potendosi ulteriormente consentire la di lui permanenza nella comunità. A tale invito il signor Genovese non fece osservazione alcuna.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando sarà completata e, quindi, aperta ai viaggiatori la fermata della metropolitana di Napoli sul ponte di via Cavalleggeri d'Aosta, che doveva essere già pronta a fine giugno 1961, ed in considerazione dell'estrema necessità di quel servizio per la zona che ha oltre 50 mila abitanti. (19970).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione della nuova fermata Cavalleggeri Aosta sulla linea metropolitana di Napoli sono in corso di ultimazione e si prevede che la fermata stessa possa essere attivata entro il corrente anno.

Il Ministro: SPATARO.

ROBERTI, DE MARSANICH E ALMI-RANTE. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali concreti interventi il Governo abbia svolto od intenda svolgere per tutelare l'incolumità ed il prestigio dei lavoratori italiani in Olanda, che sono sottoposti da qualche settimana ad una crudele campagna di odio italofobo, inspiegabile dal punto di vista politico e storico, condannevole dal punto di vista umano e cristiano, nonché lesiva dell'onore della Nazione italiana. (19574).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri non ha mancato di intervenire a mezzo dei suoi rappresentanti al momento in cui sono avvenuti in Olanda, e più precisamente nella cittadina di Oldenzaal, i fatti ai quali si riferisce la interrogazione, e ciò allo scopo di assicurare ai nostri lavoratori la necessaria assi-

stensa ed ogni possibile tutela nei confronti dei fatti stessi. Così pure non si è mancato, successivamente, di prendere gli opportuni contatti con le competenti autorità allo scopo di evitare che essi abbiano a ripetersi.

D'altra parte può essere anche opportuno rilevare che gli incidenti non si sono verificati nell'ambito dei rapporti di lavoro, ma al di fuori di essi e nei confronti di elementi il cui comportamento è stato decisamente deplorato dalla stessa opinione pubblica e dalla stampa locale. Ciò dicasi anche per i cartelli di divieto ai nostri connazionali di entrare in talune sale da ballo che per l'intervento delle autorità locali sono stati prontamente rimossi.

Comunque posso assicurare l'interrogante che il Ministero degli esteri non manca di seguire da vicino la situazione cercando altresì di sviluppare, d'accordo con le autorità olandesi e con le ditte interessate, ogni forma opportuna di assistenza e di svago per i nostri connazionali, anche tenendo conto, evidentemente, delle particolari e diverse situazioni nelle quali essi attualmente si trovano a causa del loro lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

SANTARELLI ENZO E ANGELINI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che il vice prefetto di Pesaro, dottor Saladino, al termine della seduta solenne del consiglio comunale di Urbino, convocata nella sede comunale per ricordare degnamente il centenario della liberazione di quella città dal dominio pontificio e il primo ingresso delle truppe italiane, al termine della riunione ha convocato il sindaco e gli assessori per tentare di cancellare dal verbale il passo in cui il sindaco affermava che la « classe dirigente si è allontanata dallo spirito nazionale popolare del Risorgimento » desistendo soltanto in seguito alla ferma reazione degli amministratori e all'intervento di un parlamentare; e per sapere altresì quale giudizio dia di questo sprovveduto funzionario e quali provvedimenti intenda prendere per garantire i limiti precisi in cui la legge pone gli organi di tutela e soprattutto per riaffermare i diritti e l'autonomia del consiglio comunale. (19906).

RISPOSTA. — Il vice prefetto dottor Saladino, presente alla manifestazione indicata in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

rappresentanza del prefetto di Pesaro, ritenne di dovere prospettare al sindaco di Urbino — in separata sede — da una parte, il dubbio che fosse legittima la trascrizione del testo del discorso sul registro dei verbali del consiglio comunale, non trattandosi di atto ufficiale del comune, dall'altra, data l'insistenza a farlo, l'opportunità di eliminare, in sede di trascrizione, una frase del discorso espressione di spirito di fazione che mal si adattava alla circostanza e alla sede.

Non sembra, pertanto, censurabile l'invito rivolto dal dottor Saladino al sindaco di Urbino.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SANTARELLI ENZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se e come giustifica il decreto del prefetto di Ancona n. 25390/V del 26 agosto 1961, che annulla la deliberazione n. 168 del 21 luglio 1961, presa a maggioranza dal consiglio di amministrazione della federazione opere pie di Senigallia, in merito all'accordo sindacale con i lavoratori di quella azienda agraria.

L'interrogante fa notare che il principio della condirezione aziendale da parte dei mezzadri:

1°) era già parzialmente applicato da tempo prima dell'accordo sindacale realizzato nel corso delle agitazioni estive;

2°) non pone in dubbio il « sistema mezzadrale locale » cui si riferisce lo statuto della federazione opere pie;

3°) tende a garantire le basi economiche e la più alta produttività dell'azienda agraria prevenendo l'esodo dei contadini dai poderi, che altrimenti rimarrebbero improduttivi, come spesso accade, e senza coltivatori.

L'interrogante chiede inoltre se la funzione del rappresentante del Governo in sede provinciale debba essere quella di dare un nuovo colpo alla già difficile situazione agricola delle campagne, in cui prevale la mezzadria, nel momento in cui la parte più numerosa e qualificata dai tecnici e delle categorie, convengono che la mezzadria deve essere modificata come avviamento ad un superamento; e se il Governo intenda approvare gli indirizzi accettati dalle prefetture sotto l'influenza e la pressione degli strati più conservatori del padronato agrario, che, evidentemente, non è disposto ad accettare innovazioni nemmeno prudenti e parziali nelle aziende pubbliche, per evitare confronti fastidiosi da parte dei lavoratori. (19944).

RISPOSTA. — I motivi per cui il prefetto di Ancona ha proceduto all'annullamento della deliberazione ricordata dall'interrogante sono ampiamente indicati nel relativo decreto del 26 agosto 1961 avverso il quale non risulta prodotto alcun gravame.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuna l'ammissione al contributo statale, per la spesa di lire 61.281.000, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del progetto di costruzione della rete di fognatura del comune di Francavilla Sicilia (Messina).

Tale provvedimento permetterà alla Cassa per il Mezzogiorno di dare luogo all'applicazione delle provvidenze straordinarie previste dagli articoli 6 e 7 della legge 634 del 1957. (19760).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19708, del deputato Colitto, pubblicata a pag. 8804).

SCARONGELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia informato che il sindaco di Terlizzi (Bari), in una recente riunione di quel consiglio comunale, ha dichiarato improponibile un ordine del giorno sui problemi della scuola presentato dai consiglieri socialisti, solo perché, a suo parere, un ordine del giorno va presentato da un terzo del consiglio comunale. (19958).

RISPOSTA. — Nel caso segnalato, la proposta fu presentata da due consiglieri in ordine ad un argomento non iscritto nell'elenco degli affari da trattare e, pertanto, si ritiene che nessun addebito possa essere mosso al sindaco per non aver dato ad essa il seguito voluto.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere quali siano i motivi che ancora ostacolano l'approvazione del progetto del nuovo ospedale civile di Canicatti (Agrigento) e se ritengano opportuno di appoggiare detta pratica, dal momento che si rende necessaria la costruzione del nuovo complesso che interesserebbe i comuni di Campobello di Licata, Ravanusa, Naro, Camastra, Palma Montechiaro, Castrolibero, Recalmuto e Delia, oltre allo stesso centro di Canicatti. (19185).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTA. — Per la costruzione del nuovo ospedale civile di Canicattì, questo Ministero ha promesso all'amministrazione ospedaliera il contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, su una spesa complessiva di lire 210 milioni.

I motivi che hanno ritardato l'approvazione del relativo progetto sono di ordine esclusivamente tecnico.

Infatti, il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 marzo 1961 ha espresso il parere che il predetto progetto fosse da rielaborare, e conseguentemente venne restituito all'amministrazione ospedaliera interessata, per il tramite dell'ufficio del medico provinciale di Agrigento, per gli adempimenti di competenza.

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera nei comuni facenti parte della circoscrizione di Canicattì, il Ministero della sanità, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che essa è convenientemente assicurata, atteso che l'ospedale esistente ha una capacità di n. 130 posti-letto, che quanto prima saranno elevati a 160 per effetto di lavori di ampliamento in corso.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: MAGRÌ.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere se ritengano giunto il momento di intervenire con energia e fermezza per risolvere l'annosa questione idrica della provincia di Agrigento, agitata con veemenza dall'opinione pubblica che inutilmente — fino ad oggi — ha additato i motivi che ostacolano la risoluzione del grave problema. (19268).

RISPOSTA. — La situazione dell'approvvigionamento idrico dei comuni della provincia di Agrigento può allo stato attuale così riassumersi.

I comuni della parte occidentale sono approvvigionati a mezzo di singoli acquedotti e dall'acquedotto Favara di Burgio. Tutti gli altri centri, la cui popolazione complessiva raggiunge i 290 mila abitanti, sono alimentati per tre vie e cioè: dal consorzio del Voltano (Agrigento, Aragona, Comitini, Joppolo Giancaxio, Favara, Porto Empedocle, Raffadali, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro e Sant'Elisabetta), dal consorzio delle Tre Sorgenti (Grotte, Recalmuto, Canicattì, Cam-

pobello di Licata, Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro) e da quello di Alessandria della Rocca-Cianciana che alimenta i comuni omonimi.

Le deficienze dell'approvvigionamento sono più sensibili in quei comuni, fra cui il capoluogo, alla cui alimentazione si provvede a mezzo del consorzio del Voltano. Comunque, anche i comuni alimentati dal consorzio delle Tre Sorgenti si trovano in una situazione precaria, in quanto alla scarsità di dotazione si aggiungono le frequenti interruzioni causate dalle condotte lesionate dalla impervietà dei terreni attraversati.

Si ha, per altro, notizia dal Ministero della sanità che il medico provinciale, allo scopo di alleviare, per quanto possibile, la grave situazione idrica in cui versano i comuni di tale consorzio, ha rappresentato in sede competente l'opportunità di ripristinare in Licata l'acquedotto locale sussidiario, denominato Catena-Fucile, nonché di affidare in gestione all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) le reti idriche interne, in considerazione che detto ente, adeguatamente attrezzato e fornito di personale tecnico specializzato ed ottimamente amministrato, dà migliore affidamento nella distribuzione dell'acqua, evitando inutili e dannose dispersioni e garantendo, altresì, un'accurata e continua manutenzione.

In ordine al ripristino dell'acquedotto Catena-Fucile, la Cassa per il Mezzogiorno ha affidato a liberi professionisti la redazione di un progetto che prevede la riattivazione delle opere di presa ed il consolidamento delle zone in frana, mentre, per quanto riguarda la concessione della gestione all'E.A.S., si ha notizia che i comuni di Licata, Recalmuto e Ravanusa hanno adottato i relativi provvedimenti; gli altri comuni, sebbene ripetutamente sollecitati, non hanno aderito, sinora, all'invito.

Per sanare tale situazione, diffusamente precaria, la Cassa per il Mezzogiorno ha predisposto un piano generale che prevede la captazione ed il convogliamento di nuove sorgenti esistenti nei territori di Bivona e Santo Stefano Quisquina ed in primo luogo la sorgente di Capo Favara che avrebbe una portata di 100 litri al secondo.

Per l'attuazione di tale piano la Cassa ha richiesto ai consorzi di cui si è detto la cessione dei diritti derivanti dalle concessioni già assentite od in corso di concessione. Purtroppo, in tale sede è sorta una controversia, causa finora del ritardato inizio dei lavori, che però è ora in via di soluzione, essendo pervenuti i consorzi interessati ad un accordo

di massima. Si è, infatti, in attesa che la deliberazione degli stessi, secondo il relativo statuto, venga ratificata dai comuni che ancora non vi hanno provveduto.

Nel frattempo il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 19 luglio 1961, ha approvato, per un importo di lire 531 milioni, l'esecuzione di un primo stralcio esecutivo delle opere, e l'appalto per i relativi lavori è stato indetto per il 27 ottobre 1961.

Va, infine, precisato, per quanto attiene agli interventi predisposti per l'approvvigionamento idrico dell'agrigentino dal Ministero dei lavori pubblici, che in sede di ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio del corrente esercizio per l'applicazione delle norme agevolative di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i comuni di Agrigento e di Porto Empedocle sono stati ammessi al beneficio del contributo statale per la costruzione della rete idrica interna e per le fognature, per i rispettivi ammontari di spesa di lire 100 milioni e di lire 50 milioni.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se — dopo il successo dell'iniziativa intitolata alla memoria dell'attore Mario Riva per la fondazione (attraverso pubblica sottoscrizione) di un istituto a favore dei bambini minorati — non sia ritenuto opportuno incoraggiare e promuovere analoghe iniziative che non meno efficacemente potrebbero mobilitare, senza aggravio alcuno per il bilancio, la pubblica solidarietà, intitolandosi al nome dei più insigni scomparsi del dopoguerra: non v'è infatti dubbio che gli italiani risponderanno con entusiasmo per fondare, sotto specie di istituti assistenziali per l'infanzia specialmente nel meridione, simili monumenti produttivi e sociali, ove venissero dedicati alla memoria di personalità come De Nicola, Nitti, Orlando, il Duca d'Aosta e Croce. (19984).

RISPOSTA. — Le iniziative benefiche del genere di quella cui si accenna, scaturiscono solitamente dall'impulso della carità e della filantropia e si sviluppano sul piano della umana solidarietà; si tratta, quindi, di iniziative private, originate da atti di liberalità o da comitati cittadini.

In vista dei fini altamente morali e sociali cui sono intese, esse trovano idonea protezione nell'ordinamento vigente.

Possono quindi conseguire il carattere di enti pubblici, attraverso il riconoscimento giuridico da parte dello Stato, allorché i mezzi economico-finanziari di cui dispongono si palesino idonei a garantirne una durevole ed efficace attività.

Lo Stato non ha mai mancato di incoraggiare siffatte realizzazioni e di favorirne la nascita e lo sviluppo, com'è dimostrato dalle numerosissime istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza cui lo Stato stesso ha conferito tale qualità e che sorregge con vigile attenzione e, ove necessario, con adeguati interventi finanziari. Ma non ritiene suo compito prendere iniziative specifiche.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
SCALFARO.

SPADAZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, il guardasigilli abbia chiesto, o stia per chiedere con la imperiosa urgenza che il caso richiede, di esaminare l'opportunità per concedere l'immediata liberazione dell'ergastolano Salvatore Gallo, condannato per un omicidio palesemente non commesso, data la identificazione in un cittadino tuttora vivente del presunto assassinato.

L'interrogante ritiene che una simile iniziativa non invaderebbe l'area costituzionalmente riservata alla magistratura, giacché questa dolorosa vittima di un errore giudiziario avrebbe, dopo una liberazione sia pur formalmente condizionata, sempre il dovere di sottostare al processo di revisione ingiunto dalla procedura.

L'interrogante rileva infine:

a) che, se il ministro di grazia e giustizia può promuovere provvedimenti di clemenza a favore di rei, a maggior ragione può, o forse deve, promuovere un analogo provvedimento a favore di un innocente, che ha tanto sofferto;

b) che il permanere di un altro solo giorno, nel penitenziario, di un innocente determinerebbe una ancor più grave sensazione di sgomento e di perplessità nell'opinione pubblica, nonché una confusa e pericolosa sfiducia nelle istituzioni che, forse prima ancora di essere presidio del diritto, dovrebbero essere presidio di giustizia e di libertà anche nei confronti di coloro che, non per propria colpa, si trovino, innocenti, costretti in una casa di pena. (20112).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

RISPOSTA. — La istanza di grazia presentata dal difensore di Gallo Salvatore, avvocato Filippo Ungaro, il 10 ottobre 1961 fu, a mezzo di corriere espresso, trasmessa alla procura generale presso la corte di appello di Catania per la istruttoria di rito.

Devo per altro informare che, avendo i difensori dello stesso Gallo proposta istanza per revisione, la Corte suprema di cassazione, con ordinanza dell'11 ottobre 1961 ha concesso allo stesso Gallo la libertà provvisoria.

Il Ministro: GONELLA.

SPECIALE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi per i quali, per la campagna 1961-62, non ha concesso l'esenzione doganale per le patate da semina provenienti dalla Germania orientale; e per sapere, altresì, se ritenga necessario ripristinare detta esenzione, in considerazione anche del fatto che l'assenza della semente proveniente dalla repubblica democratica tedesca ha causato una vera e propria corsa al rialzo delle sementi attualmente presenti sul mercato nazionale, alcune delle quali, tra l'altro, come le Sieglinde, provenienti dalla Germania occidentale, hanno dato pessimi risultati. (20293).

RISPOSTA. — Le norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1961-62 — per un determinato contingente e prescindendo dalla provenienza — sono state emanate da questo Ministero di concerto con quelli dell'agricoltura e foreste e delle finanze, con decreto del 2 agosto 1961, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'8 settembre 1961, n. 223.

Successivamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alle facoltà concessigli dall'articolo 10 del suddetto decreto, ha escluso la repubblica democratica tedesca da tali provenienze, per ragioni specificamente tecniche.

Risulta, infatti, che da parte delle categorie agricole sono state avanzate lamentele circa le forniture effettuate nella precedente campagna da detto paese, le cui patate da semina sono risultate di qualità scadente, presentando notevoli deficienze dal punto di vista fito-sanitario. Pertanto l'apposito comitato sedente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di cui fanno parte le categorie agricole interessate, ha riconosciuto l'opportunità di non importare da tale provenienza dette patate, tanto più che l'anno scorso numerosi reclami avanzati da acquirenti italiani

non sono stati accettati dalle competenti autorità della repubblica democratica tedesca.

Circa la considerazione formulata dall'interrogante, relativa al rialzo dei prezzi delle sementi presenti sul mercato nazionale, in dipendenza della mancata concorrenza di quelle della Germania orientale, si osserva che il contingente fissato per la campagna in corso (quintali 600 mila) è talmente elevato, per cui il mercato ha ampie possibilità di supplire, attraverso importazioni da altre provenienze, alla carenza delle patate da semina provenienti dal paese in questione.

Il Ministro: MARTINELLI.

SULOTTO E VACCHETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia al corrente e quali iniziative intenda assumere in relazione ad una aperta violazione delle « condizioni tassative » di un avviso d'asta pubblicato il 22 marzo 1960, della gestione I.N.A.-Casa per la vendita di 16 locali ad uso di negozio, con annessi alloggi, in Torino.

In base al citato avviso d'asta sarebbero stati assegnati due negozi, con annessi alloggi, in uno stabile di via Baltimora n. 161, Torino, ad una stessa persona, la quale intenderebbe trasformarli in uno solo, installando in esso un forno di panificazione. E ciò in contrasto col punto 6, paragrafo C, dell'avviso di asta che così recita: « in nessun caso potrà essere variato l'aspetto architettonico esterno dei locali, né potranno essere eseguite sopraelevazioni di alcun genere, né potrà essere mutata la destinazione come innanzi specificato ».

L'installazione del forno modifica la destinazione originaria dei negozi, sopprimendo l'alloggio annesso; comporta disagio e modifiche al vano dell'ascensore dello stabile per l'installazione della canna fumaria del forno di panificazione. Inoltre, gli inquilini dello stabile hanno svolto opposizione a tali modifiche, che hanno regolarmente trasmessa in data 13 febbraio 1961 alla gestione I.N.A.-Casa.

Gli interroganti fanno infine rilevare che mentre non è ancora stata data nessuna risposta alla opposizione avanzata da tutti gli inquilini dello stabile in questione, sarebbero già state iniziate le modifiche murarie dei due negozi. (18869).

RISPOSTA. — La signora Isabella Allara, agiudicataria di un negozio con annesso alloggio in Torino — corso Sebastopoli — ha, a suo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

tempo, ottenuto dalla gestione I.N.A.-Casa l'autorizzazione ad installare nel locale da lei acquistato, ed in quello contiguo, acquistato dal marito a proprio nome, un forno di panificazione.

L'autorizzazione è stata concessa previo accertamento del pieno rispetto delle norme relative all'igiene ed alla sicurezza del fabbricato e tenuto, altresì, presente che i lavori progettati non avrebbero modificato l'aspetto architettonico dell'edificio. Inoltre, gli enti localmente preposti al controllo ed alla vigilanza di installazioni del genere (E.N.P.I., vigili del fuoco, ecc.) hanno rilasciato il nulla osta e le autorizzazioni del caso.

Circa il punto n. 6 dell'avviso d'asta citato nella interrogazione, si fa presente che la gestione I.N.A.-Casa non ha ritenuto che l'installazione di un forno concreti necessariamente una modificazione nell'uso del locale, in quanto il forno dovrebbe, secondo le assicurazioni della signora Allara, alimentare la vendita diretta del prodotto nello stesso locale.

La opposizione degli assegnatari dell'edificio alla installazione di una canna fumaria, unico lavoro che avrebbe interessato una parte comune dell'edificio medesimo, ha indotto la signora Allara ad adire il pretore di Torino, allo scopo di ottenere da quest'ultimo un provvedimento di urgenza che permetta l'esecuzione dell'opera.

La gestione I.N.A.-Casa, pertanto, è in attesa delle decisioni del magistrato, cui dovrà conformarsi.

Il Ministro: SULLO.

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno accelerare l'accoglimento dell'istanza presentata dal comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) il 23 dicembre 1960, tendente ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo alla spesa di lire 10 milioni per la costruzione del mercato coperto. (19748).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19708 del deputato Colitto, pubblicata a pag. 8804).

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda accelerare l'accoglimento della domanda presentata il 15 dicembre 1960 dal comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) al fine di ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo alla spesa di lire 12 milioni per la costruzione

di un immobile da destinarsi a mattatoio comunale. La costruzione di esso è di estrema necessità ed urgenza essendo quel comune privo di attrezzature che rispondano ai principi di igiene imposti dalla macellazione. (19749).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19708, del deputato Colitto, pubblicata a pag. 8804).

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre il sollecito accoglimento dell'istanza presentata dal comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) fin dal 23 dicembre 1960, tendente ad ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo alla spesa di lire 9 milioni necessaria per i lavori di ampliamento del cimitero. L'interrogante fa presente che l'esecuzione dell'opera riveste carattere di particolare urgenza date le condizioni di precarietà e di ristrettezza dell'attuale cimitero. (19750).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 19708, del deputato Colitto, pubblicata a pag. 8804).

TRIPODI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se in merito alla domanda presentata dal comune di Monterosso Calabro (Catanzaro) fin dal settembre 1957, e rinnovata nel 1959 e nel 1960, tendente ad ottenere, ai sensi della legge 27 luglio 1957, n. 634, un contributo di lire 48 milioni per la sistemazione della rete interna dell'acquedotto comunale, non ritenga insufficienti i 35 milioni che pare siano stati concessi, ma non ancora posti a disposizione dell'ente, e, comunque, se non ritenga anche più urgente provvedere perché i lavori abbiano al più presto inizio.

L'interrogante richiama l'attenzione sul pessimo stato della rete di distribuzione idrica di Monterosso, tale da non garantire le più elementari norme di igiene e sanità. (19753).

RISPOSTA. — Per la costruzione della rete idrica e fognante nel comune di Monterosso (Catanzaro) è stato possibile promettere il contributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, limitatamente alla spesa occorrente per l'esecuzione di un primo lotto di lavori.

Non appena il comune suindicato avrà presentato il progetto relativo ai lavori di cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

trattasi verranno adottati, ove nulla osti, gli ulteriori provvedimenti di competenza.

La necessità di provvedere alla concessione del contributo statale sulla restante spesa prevista per il secondo lotto dei suindicati lavori sarà tenuta presente, compatibilmente con le disponibilità dei fondi, in sede di formulazione dei programmi delle opere igieniche da ammettere ai benefici della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato: MAGRÌ.

VENTURINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali ripetute deliberazioni del consiglio comunale del comune di Ofena (L'Aquila) non abbiano trovato alcun esito da parte della prefettura de L'Aquila.

Le deliberazioni sono del 28 febbraio 1953, del 7 gennaio 1961, del 29 aprile 1961, tutte dello stesso argomento: « servizio pubblico di noleggio da rimessa ». (20024).

RISPOSTA. — La deliberazione consiliare 28 febbraio 1953, n. 3, con la quale il comune di Ofena adottò il regolamento per disciplinare il servizio di noleggio di autovetture con conducente, ove è prevista, tra l'altro, la facoltà per gli esercenti il servizio stesso di sostare sulle strade pubbliche con il veicolo, fu approvata da questo Ministero con nota 1° giugno 1953, n. 4446, a condizione che alla medesima fossero apportate alcune modifiche.

Le successive deliberazioni del predetto comune 7 gennaio 1961, n. 2 e 29 aprile 1961, n. 1, con le quali sono stati fissati rispettivamente il numero delle autovetture da adibire al servizio in parola e le località di sosta per tali veicoli, sono state approvate da questo Ministero medesimo con atto 2 settembre 1961, n. 8031, diretto al comune interessato a condizione che il numero delle autovetture predette sia ridotto a due.

Pertanto l'iter delle deliberazioni di cui sopra s'è concluso.

Il Ministro: SPATARO.

VIDALI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione anche alle recenti notizie sulla diffusa disoccupazione fra gli emigranti italiani in Australia ed alle gravi misure repressive poliziesche attuate ai danni dei lavoratori disoccupati di Campo Bonegilla — le condizioni in cui si trovano in particolare i forti contingenti di lavoratori triestini, in prevalenza operai qualificati, emi-

grati in quel paese in conseguenza della crisi economica di Trieste.

La preoccupazione dell'interrogante è dettata anche dal fatto che risulta abbastanza cospicuo il numero di emigrati triestini costretti a fare ritorno dall'Australia, non essendo riusciti a trovare adeguate possibilità di lavoro, contrariamente alle promesse loro fatte. (19391).

RISPOSTA. — L'attuale situazione in Australia dovuta ai provvedimenti governativi adottati nel novembre del 1960 come contromisure alle tendenze inflazionistiche manifestatesi nell'economia di quel paese, ha prodotto un rallentamento dell'attività produttiva in alcuni settori, specialmente quello delle automobili e dell'edilizia, ed ha dato luogo ad un aumento nel numero dei disoccupati, tanto che anche da parte del Governo italiano si è limitata la partenza per l'Australia ai soli familiari di emigrati muniti di un atto di chiamata.

Circa le condizioni degli italiani di Trieste emigrati in Australia, non sono disponibili indicazioni precise in quanto il servizio di collocamento non rileva la città di origine del disoccupato. Non riesce pertanto possibile accertare con precisione come l'attuale situazione si ripercuota sugli emigranti italiani che provengono da Trieste.

Comunque posso assicurare l'interrogante che il Governo italiano non ha mancato e non manca di seguire la situazione dei nostri lavoratori in Australia così come ha fatto anche recentemente attraverso un incontro diretto fra i due governi rivolto ad accertare la situazione attuale e le sue prospettive future, allo scopo appunto di assicurare ad ogni emigrato una sicura possibilità di lavoro e di vita.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

VIDALI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali disposizioni ai militari di stanza ad Opicina e a Banne, comune di Trieste, viene proibito di frequentare locali pubblici gestiti da cittadini italiani di nazionalità slovena e, in singoli casi, anche di nazionalità italiana (in quanto, sembra, precedentemente erano gestiti da sloveni). Infatti la ronda militare visita spesso i bar e le trattorie indicati da un elenco in suo possesso per accertarsi che non ci siano militari ed eventualmente farli allontanare.

Analoghe disposizioni hanno indotto la ronda ad intervenire più volte ad una mo-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

stra agricola ad Opicina — promossa da organizzazioni contadine del territorio di Trieste — per allontanare i militari presenti.

L'interrogante rileva la gravità del fatto che le autorità militari locali si oppongono ad ogni occasione di contatto dei militari con la popolazione dei villaggi sloveni in cui sono di stanza, in contrasto con ogni principio democratico e con la politica di pacifica convivenza tra italiani e sloveni che pure il Governo dice di voler perseguire. Tali metodi ricordano molto dolorosamente i tempi nei quali ai militari in zona di occupazione veniva impartito l'ordine di « non fraternizzare con le popolazioni... indigene » e suscitano inevitabili confronti con la politica della « apartheid » in vigore in paesi come l'Africa del sud ove domina il razzismo.

Pertanto l'interrogante sollecita l'emanazione da parte del Ministero della difesa di una revoca delle ingiustificate disposizioni perché offensiva nei confronti della popolazione slovena, estremamente impopolari in tutti gli ambienti democratici locali e anche fra i militari stessi che vengono a trovarsi isolati dalla popolazione fra la quale vivono e privati anche delle modeste loro possibilità di svago nelle ore di libera uscita. (19451).

RISPOSTA. — Le disposizioni concernenti il divieto per i militari di frequentare alcuni locali ed esercizi pubblici del territorio di Trieste traggono origine unicamente da ragioni di prestigio e di decoro della divisa militare e non hanno alcun riferimento a questioni di nazionalità. Infatti, a riprova di quanto sopra, almeno la metà dei locali ed esercizi per i quali è stabilito il divieto in parola è gestita da cittadini di nazionalità e lingua italiana.

Il divieto per i militari di visitare la mostra agricola di Opicina, organizzata dalla cooperativa agricola di Trieste con il patrocinio del P.C.I. e sistemata nella sede dello stesso partito, è stato determinato dalle disposizioni che vietano ai militari di frequentare sedi di partito.

Il Ministro: ANDREOTTI.

VIDALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di poter intervenire al fine di prorogare la concessione del sussidio — analogamente a quanto è stato provveduto in casi simili — al profugo istriano Domenico Fragiaco, nato a Pirano nel 1889, il quale non usufruisce di alcuna pensione e non è in grado di lavorare per ragioni

di malattia e di età e non riceve, dal luglio 1961, il sussidio che rappresentava finora la sua unica e molto modesta risorsa economica. (19926).

RISPOSTA. — A Domenico Fragiaco è stato sospeso, in data 1° luglio 1961, il sussidio a carattere continuativo, previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, essendosi riscontrato che il medesimo non è in possesso della qualifica di profugo.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

VIDALI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga di dover adottare adeguati provvedimenti, al fine di evitare che la questura di Trieste proibisca manifestazioni che non possono in alcun modo turbare l'ordine pubblico, né ostacolare il traffico cittadino, motivazioni cui fa cenno il documento notificato l'11 ottobre 1961 ai rappresentanti dell'A.N.P.I. e dell'A.N.P.P.I.A. in merito alla marcia della pace, che queste organizzazioni avevano promosso per domenica 15 ottobre 1961.

L'interrogante chiede che la proibizione in questione venga revocata, affinché anche a Trieste come in molte altre città possa realizzarsi un corteo per la pace, che ha per meta la Risiera di Santa Sabba, luogo di martirio nel quale hanno trovato barbara morte molte migliaia di vittime del nazi-fascismo, che vi aveva messo in funzione l'unico forno crematorio esistente in Italia. (20162).

RISPOSTA. — La questura di Trieste, nel mentre non vietò il comizio promosso dall'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e dell'Associazione nazionale partigiani italiani, non ritenne nella propria competenza, per ragioni di viabilità e di ordine pubblico, di poter autorizzare il corteo che, il medesimo giorno, partendo dal centro cittadino, avrebbe dovuto raggiungere la Risiera di Santa Sabba.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

ZAPPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quale disposizione, contratto o accordo è stato concesso di costruire un fabbricato, ad uso garage, su terreno del demanio in via Valganna n. 60 di Varese.

L'intendenza di finanza di Varese si era opposta a tale costruzione ed anche alla precedente occupazione del suolo, che, fra l'altro,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1961

il comune di Varese, amministratore degli stabili costruiti a spese dello Stato, aveva locato a terzi, facendo « divieto di depositare materiali ed occupare in qualsiasi modo gli spazi comuni, viali, cortili e le zone verdi ».

L'interrogante fa presente che l'autorizzazione alla costruzione è avvenuta dopo il 23 febbraio 1961, data nella quale la pratica dell'intendenza di finanza di Varese è stata inviata al Ministero delle finanze, direzione generale demanio. (19001).

RISPOSTA. — Con lettera del 13 febbraio scorso l'intendenza di finanza di Varese riferiva a questo Ministero che un gruppo di inquilini dello stabile per senza tetto posto in viale Valganna 58/60 aveva chiesto l'autorizzazione a costruire un piccolo garage sul terreno di proprietà demaniale, costituente pertinenza dello stabile stesso. Riferiva, inoltre, che il comune di Varese, in qualità di organo regolatore delle costruzioni a titolo precario o definitivo, aveva provveduto a rilasciare la prescritta licenza.

Con la stessa lettera la citata intendenza faceva, anche, presente che la predetta amministrazione civica, ente gestore del fabbricato, aveva chiesto l'autorizzazione ad eseguire a proprie spese i lavori di che trattasi, nella considerazione che il fabbricato medesimo, per effetto dell'avvenuto raddoppio delle costruzioni, avrebbe dovuto essere trasferito in sua proprietà, a norma dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Questo Ministero, nella considerazione che non tutti gli inquilini dello stabile si erano pronunciati favorevolmente alla costruzione del garage e che il competente organo tecnico erariale, all'uopo interpellato, aveva espresso al riguardo parere contrario, con nota del 4 maggio 1961 comunicava all'intendenza di finanza di Varese di non poter concedere la chiesta autorizzazione. Precisava, altresì, che ogni decisione in merito alla costru-

zione del garage poteva essere adottata dal comune soltanto dopo l'emanazione del decreto ministeriale di cessione in proprietà del fabbricato in parola. Tale determinazione veniva notificata dall'intendente di finanza al comune interessato.

La predetta intendenza segnala, ora, in argomento quanto segue:

la costruzione del garage è stata eseguita dagli inquilini, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione demaniale;

il comune, al quale è stato rivolto invito a demolire le opere già costruite, ha fatto presente di non poter aderire a tale richiesta, in quanto ritiene di trovarsi nelle condizioni previste per il passaggio in sua proprietà di tutte le costruzioni di cui trattasi, avendo effettuato il previsto raddoppio delle costruzioni stesse, già collaudate in data 30 settembre 1960. Gli atti formali per il passaggio in proprietà al comune dei fabbricati sono attualmente all'esame del ministro dei lavori pubblici, al quale compete, ai sensi dell'ultimo comma del succitato articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'emissione del relativo decreto;

lo stesso comune ha fatto conoscere che una volta divenuto proprietario dell'immobile intende ricavare nel fabbricato medesimo idonei locali per consentire a tutti gli inquilini la possibilità di ricoverare cicli e motocicli, evitando così l'ingombro delle aree esterne.

Da quanto suesposto si rileva che l'Amministrazione finanziaria potrà intervenire nella questione soltanto nel caso, non previsto, in cui il Ministero dei lavori pubblici dovesse negare, o quanto meno contestare, il passaggio di proprietà dei beni al comune.

Il Ministro: TRABUCCHI.